

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

554^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1971

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . .	Pag. 28229
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	28229
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	28230
Presentazione	28231
Presentazione di relazioni	28230

Discussione e approvazione:

« Riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 758 » (1095), d'iniziativa dei senatori Albertini e Caleffi:

ARGIROFFI	28272
CALEFFI	28274
DI PRISCO	28269
RUSSO, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . .	28271
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	28271

Discussione e approvazione:

« Modificazione degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale »

(1286-B) (Approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri — già approvato dal Senato — con altro disegno di legge d'iniziativa del deputato Vassalli):

ALBARELLO	Pag. 28269
FOLLIERI, <i>f.f. relatore</i>	28265, 28267
MARIS	28264, 28269
PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	28266, 28267
TOMASSINI	28263
* ZUCCALÀ	28268

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Nuove norme per lo sviluppo della montagna » (1707) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bianco ed altri; Longo Luigi ed altri):

PRESIDENTE	28250 e <i>passim</i>
BARDI	28259
BENEDETTI	28253
BRUGGER	28256

554^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 OTTOBRE 1971

CUCCU	Pag. 28255, 28260
* DEL PACE28257
GRIMALDI28232
INDELLI28237
LUSOLI28254
MAZZOLI, <i>relatore</i>28239, 28251
NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle fo-</i> <i>reste</i>28240 e <i>passim</i>
SEGNANA28234
TRABUCCHI28261
VERONESI	28249, 28251, 28252

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio28275, 28276
--------------------	---------------

PARLAMENTO

Annunzio di convocazione in seduta co- mune	Pag. 28229
--	------------

PETIZIONI

Annunzio28231
--------------------	--------

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

GERMANÒ, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di convocazione del Parlamento in seduta comune

PRESIDENTE. Informo che il Presidente della Camera dei deputati ha convocato il Parlamento in seduta comune per mercoledì 27 ottobre 1971, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno: « Votazione per la nomina di un giudice della Corte costituzionale ».

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

POZZAR. — « Pensione di reversibilità a favore dei vedovi non invalidi » (1937);

POZZAR, TORELLI e COLELLA. — « Norme concernenti i giudizi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie » (1938);

BRUNI, AVEZZANO COMES, TANGA, DE LUCA, COPPO, ABENANTE, DE LEONI, ANDÒ, NICCOLI, VENTURI Lino, SPATARO e BONAZZI. — « Soppressione dell'Ispettorato Generale delle telecomunicazioni, presso la Direzione generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (1939).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Concessione ai comuni ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi per le spese relative all'esecuzione dei censimenti generali degli anni 1970 e 1971 » (1894), previo parere della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

TRABUCCHI ed altri. — « Servizi di cassa e di tesoreria di enti pubblici » (1817), previ pareri della 1ª e della 10ª Commissione;

Deputati IANNIELLO; LUBERTI ed altri; ROBERTI ed altri. — « Trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato » (1922), previ pareri della 1ª e della 11ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Agevolazioni fiscali in materia di antichità e belle arti » (1888), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

all'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

TRABUCCHI e FORMICA. — « Concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto » (1065-B), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

ROMAGNOLI CARETONI Tullia ed altri. — « Norme penali sulla contraffazione e alterazione di monete » (1892), previo parere della 10^a Commissione;

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

CELIDONIO ed altri. — « Disciplina dei libretti di risparmio presso Istituti di credito » (1872), previo parere della 2^a Commissione;

ZUGNO ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e degli articoli 36 e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente il credito agrario » (1878), previo parere della 9^a Commissione;

« Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per il quinquennio 1972-1976 e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 » (1902), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

PIERACCINI ed altri. — « Nuova disciplina delle attività musicali » (1860), previ pareri della 1^a, della 5^a e dell'11^a Commissione;

SPIGAROLI ed altri. — « Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 370, recante nuovo ordinamento dell'istituto nazionale "Giuseppe Kirner" per l'assistenza ai professori medi » (1867), previo parere della 5^a Commissione;

all'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

CELIDONIO ed altri. — « Risanamento dell'edilizia montana al servizio del turismo » (1879), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a e della 10^a Commissione;

CELIDONIO ed altri. — « Trasporto gratuito degli studenti pendolari » (1880), previ pareri della 5^a e della 7^a Commissione;

alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio e turismo):

CELIDONIO ed altri. — « Integrazione degli stanziamenti in favore degli Enti provinciali del turismo » (1876), previ pareri della 5^a e della 6^a Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 11^a (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

LI VIGNI ed altri. — « Estensione a tutti i lavoratori combattenti e assimilati dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 » (1890), previ pareri della 4^a, della 5^a e della 10^a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), il senatore Murmura ha presentato una relazione unica sui disegni di legge: « Istituzione dei tribunali amministrativi regionali » (Testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri) (1351); ZUCCALA ed altri. — « Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi » (1249).

Comunico inoltre che, a nome della 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità),

il senatore Pauselli ha presentato una relazione sul disegno di legge: « Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo e su mezzi di trasporto pubblico » (1601), del quale la Commissione stessa ha approvato, in sede redigente, il testo degli articoli. La relazione si riferisce anche ai disegni di legge: PERRINO e CAROLI. — « Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole » (378): TERRACINI. — « Del divieto del fumare nei locali di pubblico spettacolo » (648), dei quali viene proposto l'assorbimento.

Annunzio di petizioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza.

G E R M A N Ò , *Segretario:*

I signori Armando Di Nella e Teresa Ferrajoli in Di Nella, da Roma, chiedono l'emanazione di norme che garantiscano nel modo più completo i diritti dei cittadini e puniscano le eventuali violazioni dei medesimi. (*Petizione n. 105*);

Il signor Giovanni Morelli, da Cogoleto (Genova), chiede l'emanazione di norme che estendano i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a tutti gli ex combattenti collocati a riposo in data anteriore al 7 marzo 1968. (*Petizione n. 106*);

Il signor Eden Baron, da Napoli, chiede l'emanazione di norme che estendano i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, agli ex combattenti collocati a riposo anteriormente alle date indicate nell'articolo 6 della legge stessa. (*Petizione n. 107*);

Il signor Tobia D'Onofrio, da Napoli, chiede l'emanazione di norme che riconoscano, ai fini dell'insegnamento universitario, l'idoneità conseguita nei concorsi per assistenti. (*Petizione n. 108*);

Il signor Bruno Galvani, da Trieste, chiede l'emanazione di nuove norme in materia di esercizio del credito da parte delle Banche. (*Petizione n. 109*);

Il signor Elio Andreutto, da Padova, chiede l'emanazione di norme che estendano i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, numero 336, ai cittadini arruolati nelle Forze armate dell'ex Repubblica sociale italiana. (*Petizione n. 110*);

Il signor Giuseppe Gatto, da Verona, chiede l'emanazione di norme che estendano i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, ai dipendenti pubblici collocati a riposo anteriormente al 7 marzo 1968. (*Petizione n. 111*).

P R E S I D E N T E . Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Presentazione di disegno di legge

N A T A L I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N A T A L I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* A nome del Ministro della sanità, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Norme integrative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali » (1940).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione del predetto disegno di legge.

Seguito della discussione ed approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« **Nuove norme per lo sviluppo della montagna** » (1707) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bianco ed altri; Longo Luigi ed altri*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

segno di legge: « Nuove norme per lo sviluppo della montagna », già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bianco ed altri; Longo Luigi ed altri.

È iscritto a parlare il senatore Cifarelli. Stante la sua assenza, si intende che abbia rinunciato a prendere la parola.

È iscritto a parlare il senatore Grimaldi. Ne ha facoltà.

G R I M A L D I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il relatore, dopo aver doverosamente richiamato alla memoria di quei colleghi che per il tempo trascorso ne avessero smarrito il ricordo la feconda, appassionata opera svolta nel 1951 dall'onorevole presidente Fanfani, allora ministro dell'agricoltura e delle foreste, ha dato atto che il problema della montagna aveva avuto già avvio ad una concreta impostazione sin dal 1923 ed infine, dopo aver esaltato le virtù delle genti dei monti, prende in esame la nuova legge, quella cioè che ieri il Senato avrebbe dovuto approvare e che approverà oggi, senza quell'ampio dibattito che sarebbe stato utile ed opportuno data la lunga attesa che l'ha preceduto, gli studi che sono stati fatti in tale attesa, le discussioni a volte tecniche, spesso solamente politiche, le tavole rotonde tenute al fine di meglio puntualizzare sia gli aspetti del problema, sia gli atteggiamenti dei vari settori e i ripetuti impegni solenni assunti dai vari ministri dell'agricoltura.

Nel corso della seduta di ieri pomeriggio, il Governo ha chiesto che, a norma dell'articolo 36 del Regolamento, il disegno di legge n. 1707, approvato dalla 9ª Commissione in sede redigente, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, venisse rimesso all'Assemblea per l'esame secondo la procedura normale e che fosse pertanto rinviato in Commissione per il riesame — dice testualmente — di alcune norme che richiedono ulteriori, approfondite meditazioni.

Sarà detto dopo quali sono le norme bisognevoli di approfondite meditazioni; per in-

tanto è utile seguire l'interessante relazione redatta dal senatore Mazzoli al quale bisogna anche dare il merito di essersi destreggiato con molta abilità in un terreno impervio e di aver dato una serena valutazione alla reale portata della legge.

Egli afferma che essa purtroppo non è nè organica, nè armonica, nè completa. Con queste premesse, faticosamente arrampicandosi sugli specchi, arriva a concludere auspicandone — e non poteva fare altrimenti — l'approvazione.

Il Senato approverà il testo proposto anche se oltre alle lacune denunciate prevede stanziamenti irrisori (sono solo 116 miliardi per il triennio 1972-73-74). L'approverà perchè è uno strumento — ecco il fatto nuovo tanto caro alla sinistra politica — di rinnovamento della struttura fondamentale per poter utilmente operare il raccordo tra la già accertata realtà e le nuove situazioni (pagina 5 della relazione), certamente scaturite dalla esistenza delle regioni. L'approverà con la soppressione dell'articolo 16, che tratta la riserva per gli investimenti in favore dei territori montani, soppressione imposta dal Governo.

Questo in sintesi è il succo della relazione che accompagna la legge. Non intendiamo, dicendo ciò, non apprezzare lo sforzo compiuto dal relatore, il quale ha cercato di esaltare le virtù della legge e nel contempo fare presente molte riserve ed esprimere quei giudizi che forse più che giudizi possono considerarsi espressioni di verità incontestabili, attraverso le quali la vernice esaltativa della legge perde i riflessi aurei ed assume la tinta che si addice ad un provvedimento che non solo non valorizza, ma nemmeno accenna a soddisfare le prime più urgenti esigenze della montagna.

Si dimentica o non si valuta serenamente che le zone di montagna interessano poco più della metà del territorio nazionale e che la gente dei monti, nonostante abbia doti di pazienza oltre che di laboriosità e di attaccamento alla terra, è stanca di attendere e sarà certamente delusa quando conoscerà il testo definitivo della legge che reca il vistoso ed illusivo titolo: « Nuove norme per lo sviluppo della montagna ».

La gente dei monti attendeva che la legge consentisse loro facilitazioni per la loro permanenza sulle loro terre, se non per il ritorno auspicato ieri dal senatore Cuccu. Attendeva interventi concreti quali: contributi in conto capitale per opere di ampliamento fondiario; contributi fino al 50 per cento della spesa per gli impianti di luce elettrica e di telefoni; crediti a tasso agevolato per opere di miglioramento fondiario e per lo sviluppo del turismo e dell'artigianato; sgravi fiscali su tutto quanto è connesso allo sviluppo della montagna.

Ma il Governo, pur di meritare l'autorevole apprezzamento espresso ieri dal senatore Benedetti del Partito comunista italiano per avere il Governo disattesa la tesi che la difesa del suolo e della natura montana debba essere di esclusiva competenza degli organi centrali e attribuita alle comunità montane la natura di enti di diritto pubblico, formati esclusivamente da comuni, ha preferito non affrontare il problema dimenticando che se pure si doveva tener conto, come già detto, della presenza delle regioni, non si poteva, nè si può, se seriamente si vuole intervenire in favore della montagna, staccarsi dalla impostazione tradizionale sancita anche nella legge 991 del 25 luglio 1952.

L'uomo deve poter vivere civilmente sui suoi monti, non solo perchè vi è nato ed ha ivi i suoi magri interessi e i suoi grandi affetti, e perchè la sua preziosa presenza e il suo sudato lavoro sono indispensabili per l'economia della zona e per tutta quella del Paese, ma anche perchè costituisce elemento indispensabile alla sicurezza delle genti che vivono a valle.

Il Governo ha preferito lavarsene le mani e a mezzo della legge in esame, priva di ogni seria finalità nel senso che il titolo esprime, ha passato tutto alle regioni, alle comunità montane, ad organi che, come afferma il relatore, funzioneranno fra qualche anno (il giudizio è molto ottimistico).

Che cosa resta in concreto di questa legge? Stanziamenti assolutamente inadeguati, comunità montane da costituire o, se costituite, prive di tecnici. Dopo oltre tre anni di totale mancanza di finanziamenti per la montagna si presenta al popolo italiano un prov-

vedimento che è solo un compromesso politico che non deve urtare nessuno e nessuna cosa. Proprio per seguire questo errato criterio non si è voluto prevedere, al fine di disciplinarlo prima che insorgano contestazioni, il caso di territori compresi in un unico comprensorio di bonifica montana o, per esempio, consortile, ma ricadenti in due regioni.

Perchè si è aggirato questo problema, che non è il solo ma uno dei tanti? Perchè il Governo non ha voluto affrontare con le regioni un'esatta definizione della materia agricoltura e foreste, preoccupato ma impotente a trattare se non a legiferare, onde prevenire che possano crearsi situazioni di fatto non più reversibili.

Perchè il Governo ritirò ieri il disegno di legge? Che cosa ha esaminato stamane la Commissione competente? È presto detto. Al Governo interessava una sola cosa: l'eliminazione dell'articolo 16. Di che cosa trattava l'ormai defunto articolo 16? Si occupava di riservare un'aliquota non inferiore al 35 per cento per ciascuna spesa autorizzata con altre leggi riguardanti interventi pubblici nei settori della difesa e conservazione del suolo, dell'agricoltura, della viabilità ordinaria, del turismo, dello sport, dei trasporti, della sicurezza sociale, dell'istruzione e della formazione professionale, della ricerca scientifica, delle poste e telecomunicazioni. Questo articolo era il solo che dava un certo contenuto a tutto il disegno di legge.

Orbene, proprio questo articolo è stato soppresso avendo trovato unanimi anche coloro che lo avevano proposto e formulato. Solo il rappresentante del Movimento sociale italiano si è opposto.

In queste condizioni solo lo schieramento politico che non ha motivo di asservimento al monopolio di potere può esprimere liberamente il proprio pensiero e votare con coerenza.

Il dissenso del Gruppo del Movimento sociale italiano non è preconcetto: esso trova fondamento nella natura stessa della legge che ha ritenuto di affrontare il problema della montagna rinunciando al criterio unitario della difesa del suolo, calpestando — così facendo — ogni cognizione tecnica e i pareri

espressi da ogni parte, anche politica, affidando ad una federazione di poveri (tale è la comunità montana costituita da comuni montani che hanno bilanci esausti) il compito di fare studi e di redigere piani pluriennali con indicazioni socio-economico-tecniche di alto livello, senza avere alcuna esperienza nè attrezzatura.

Si è riprodotta la storia degli enti di sviluppo, dell'AIMA eccetera, pur conoscendo l'inutile sperpero di miliardi cui la Nazione è andata incontro senza avere una seria contropartita.

Il dissenso scaturisce non solo dalla dichiarata opposizione ad ogni forma demagogica, ma ancora dalla irrilevanza dello stanziamento (116 miliardi per un triennio) e dalla pochezza della legge, per non ripetere i termini riferiti all'inizio di questo intervento.

La montagna non attendeva la creazione di nuove formule amministrative, non attendeva parole, non attendeva che lo Stato elargisse qualche cosetta. La montagna deve essere validamente aiutata se non si vuole che le popolazioni continuino ad abbandonarla!

Ma forse nei calcoli eversivi di determinate ideologie vi è compresa anche questa ulteriore mortificazione della gente sana dei monti. Non si vuole essere complici, anche se non necessari, di tale azione. Pertanto il Gruppo del movimento sociale italiano voterà contro questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Segnana. Ne ha facoltà.

S E G N A N A . Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la discussione di questo disegno di legge e l'approvazione che il Senato della Repubblica si appresta a dare a esso rappresentano una tappa significativa nell'attuazione di un provvedimento che è atteso, o meglio reclamato, da tempo dalle genti della montagna. Chi segue i problemi delle zone montane sa quanti siano stati i dibattiti, quanti i convegni di questi ultimi anni sullo schema di una nuova legge per la montagna. Lo stesso Senato si era fatto eco di tale attesa, quando nel gennaio del 1969 discusse una serie di mozioni presentate dai vari Gruppi politici nell'intento di sol-

lecitare la discussione di un nuovo provvedimento legislativo e di fornire attraverso il dibattito parlamentare alcune linee di indirizzo. Sempre nello stesso anno furono presentati al Senato e alla Camera dei deputati disegni di legge, che fornirono materia utile per l'elaborazione di un provvedimento che fu approvato dalla Camera dei deputati nell'aprile scorso e che emendato, anzi presumerei dire migliorato, è sottoposto oggi alla nostra attenzione. Le genti della montagna hanno atteso con pazienza questo provvedimento e non sono mancate occasioni in cui non sia stato detto a chiare note che le popolazioni di montagna erano stanche di attendere. Sono mancate le manifestazioni esterne che sono diventate quasi d'obbligo in questi tempi. Ciò non significa affatto che non vi sia un diffuso stato di convinzione in ordine all'esigenza di una nuova legge per la montagna, che tenga conto della mutata situazione, di quanto cioè si è venuto determinando nelle zone montane a seguito del rapido sviluppo economico del nostro Paese.

La montagna italiana non è più quella di venticinque anni fa: molto è cambiato, molti problemi sono stati risolti, moltissimi sono ancora da risolvere; certi fenomeni si sono accentuati, taluni squilibri si sono accentuati. Dobbiamo dire che gli sforzi compiuti sono stati vani? Certamente no! Sarebbe stata illusione pensare venti anni fa che si potesse risolvere il problema della montagna proprio mentre si avviava un processo di evoluzione che doveva trasformare l'Italia da Paese eminentemente agricolo a Paese ad economia prevalentemente industriale. L'evoluzione economica ha accentuato il divario tra la città e la campagna ed ha accresciuto in misura maggiore lo squilibrio tra le zone di montagna e quelle di pianura. Proprio considerando questi fenomeni derivati dall'evoluzione economica dobbiamo dare atto dell'efficacia di quello strumento che operò nelle zone montane dal 1952 fino ad oggi, cioè la legge n. 991, promossa dall'allora ministro dell'agricoltura onorevole Fanfani. La legge della montagna attraverso una serie di realizzazioni attuate da enti e da privati, per oltre mille miliardi, contribuì a sollevare in un primo tempo l'economia di montagna a

indirizzo prevalentemente agricolo e turistico ed a contenere il fenomeno dello spopolamento che se non si fosse attuato gradualmente avrebbe posto dei problemi veramente drammatici. Alla legge 991 vanno quindi attribuiti grandi meriti; non potè, è vero, risolvere i problemi della montagna; d'altro canto qualsiasi altra legge non avrebbe potuto farlo, data l'evoluzione subita dalla problematica stessa soprattutto nell'ultimo decennio.

Ho già detto che la situazione della montagna è cambiata. L'evoluzione generale dell'economia del Paese ha accentuato lo squilibrio fra le zone montane e la pianura. Il problema è soprattutto economico. Non è più possibile restare in montagna con i modesti redditi dell'agricoltura; occorrono iniziative che creino reddito attraverso l'attività di altri settori economici: il turismo, naturalmente, così pure l'artigianato, ma soprattutto un'industria adatta al territorio che assorba la mano d'opera disponibile e completi l'attività della grande industria collocata nei grossi centri.

È logico che uno sviluppo economico ad indirizzo misto, come quello che richiedono ora le popolazioni della montagna, presupponga la realizzazione di tutta una serie di infrastrutture la cui attuazione non appare più dilazionabile. La gente montanara vuole rimanere in montagna, ma in condizioni di vita e con servizi sociali che, anche se non siano pari, tendano almeno ad avvicinarsi a quelli delle popolazioni delle zone di pianura. Saremmo veramente degli irresponsabili se non tenessimo conto di questa realtà. Il territorio montano rappresenta il 50 per cento dell'intero territorio nazionale ed è abitato da oltre 10 milioni di cittadini. Questo dato è sufficiente per sottolineare come quello della montagna sia un problema di portata non settoriale, ma nazionale. La stessa Carta costituzionale quando prevede che debba essere provveduto alle esigenze dei territori montani riconosce il valore che per tutto il Paese ha il mantenimento sulla montagna di popolazioni che restino a coltivarla, a difenderla, a valorizzarla: tutto questo, per la difesa del sottostante fertile territorio, per la creazione di zone in cui l'uomo, affaticato dal la-

voro dell'industria e dalla frenesia dei trafficanti cittadini, possa ritemperarsi, per la salvaguardia di fasce di boschi che producano ricambio di ossigeno in un'atmosfera sempre più insidiata dall'inquinamento. L'interesse nazionale, dunque, deve spingere ad una incisiva azione politica a favore della montagna.

Le zone di montagna — è stato spesso affermato — presentano due tipi di problemi: quelli del territorio e quelli dell'uomo. La soluzione di questi problemi postula naturalmente tipi diversi di interventi. Dovrebbe essere chiaro infatti che gli interventi necessari per la difesa del suolo, per la bonifica idraulico-forestale, per la forestazione eccetera non sono fatti per le popolazioni montane: sono realizzati sul territorio montano, ma per un interesse che va oltre quello delle popolazioni locali. Si dovranno quindi considerare questi, come interventi strettamente destinati alla soluzione dei problemi della montagna vista come realtà fisica, ma non come territorio sul quale dieci milioni di abitanti vogliono vivere con chiare prospettive di sviluppo economico e sociale.

Occorrono quindi provvedimenti che tengano conto delle esigenze delle popolazioni montanare, provvedimenti che non dovranno rivolgersi, come in passato, solo o in prevalenza allo sviluppo del settore agricolo, ma dovranno investire globalmente tutta l'economia.

Nella visione di questo sviluppo globale si è maturata in quest'ultimo decennio fra le popolazioni di montagna una nuova coscienza del ruolo che esse possono svolgere. I montanari ritengono di non dover essere più soggetti passivi di una politica di interventi, ma di dover diventare i protagonisti del proprio sviluppo. Questa visione è frutto di una maturazione sociale che ha portato le genti della montagna alla coscienza di essere idonee ad autogovernarsi. Non è una contestazione al potere superiore, ma una maturazione veramente democratica che porta le popolazioni ad assumere un ruolo di maggiore responsabilità.

È indispensabile quindi che siano ripartiti in maniera chiara i compiti che spettano allo Stato e agli altri enti che operano nel territorio montano. L'attuazione delle regioni

può senza dubbio contribuire a questo. Ma le aspirazioni delle genti montane di assumere il ruolo di protagoniste del proprio sviluppo può concretarsi solo attraverso forme nuove che consentano una concreta partecipazione sia nella fase di programmazione sia in quella di attuazione. Questo può essere raggiunto solo attraverso la comunità montana, organo rappresentativo delle forze vive della montagna, centro che può riassumere a livello supercomunale le esigenze di sviluppo di una zona omogenea.

La comunità montana, come organo democratico, potrà costituire lo strumento più idoneo per consentire alle popolazioni di decidere le linee del proprio sviluppo in armonia col proprio stile, con una visione più realistica, con maggiore competenza in ordine alle scelte che si devono operare. E tutto questo mi sembra anche una notevole conquista sul piano della vera democrazia.

Vi è da chiedersi se il disegno di legge che stiamo per approvare corrisponda a questa visione del problema della montagna. Penso che, con le riserve che si possono formulare per ogni provvedimento, si possa esprimere un giudizio positivo: rappresenta una legge-quadro che tiene conto della nuova realtà, che si inserisce nel nuovo contesto di articolazione di poteri tra lo Stato e le regioni. Il disegno di legge tiene conto della vasta potestà legislativa delle regioni ed attribuisce alle stesse, attuando ulteriormente il principio democratico, il compito di delimitare i territori montani e di realizzare le comunità montane, di seguirne lo sviluppo, di armonizzarne i singoli piani programmatici, di concorrere alla realizzazione dei programmi.

La comunità montana come nuovo ente che si introduce tra le piccole amministrazioni comunali e gli enti superiori ha nel disegno di legge una precisa configurazione. Le disposizioni sulla comunità montana costituiscono il perno della nuova legge ed il motivo innovatore che qualifica il provvedimento e lo fa corrispondere alle aspettative dei montanari.

Mi sia permesso di sottolineare come il testo emendato dalla 9^a Commissione del Senato rappresenti proprio al riguardo delle

comunità montane un maggior rispetto delle aspirazioni di autonomia tanto radicate nelle popolazioni montanare.

Il testo che approveremo merita pure una considerazione per altri aspetti. Oltre a favorire la creazione di proprietà montane da parte degli enti locali e ad avviare a soluzione gli annosi problemi delle comunioni familiari, stabilisce precise norme per l'attuazione dei finanziamenti, la ripartizione dei fondi tra le regioni e soprattutto l'assegnazione globale dei mezzi, il che consente un loro utilizzo per una più adeguata corrispondenza alle vere esigenze delle singole zone.

Un punto di un certo rilievo nel disegno di legge era costituito dall'articolo 16 che prevedeva la determinazione a favore delle zone montane di una quota del 35 per cento degli interventi previsti da provvedimenti di portata nazionale. Questa norma rappresentava l'appagamento di una aspirazione delle popolazioni montane espressa in ogni convegno. Se alle zone depresse del Mezzogiorno — si dice — è stabilita per legge la destinazione di una quota del 40 per cento sugli stanziamenti, perchè non si fa qualche cosa di analogo per la montagna, che è altrettanto depressa?

Purtroppo motivazioni, preoccupazioni e considerazioni di ordine generale espresse dal Governo propongono la soppressione dell'articolo. Adeguandoci, pur con qualche imbarazzo, alla richiesta, chiediamo che sia accolta almeno la nuova proposta di un articolo sostitutivo che traduca lo spirito contenuto nel vecchio articolo 16.

Vi è un rilievo ancora che ritengo di dover fare. I nuovi strumenti che si creano per la programmazione e lo sviluppo della montagna non possono avere da questa legge i mezzi adeguati per un'azione veramente incisiva.

È stato rilevato da tutti che lo stanziamento è veramente modesto. Ritengo quindi che la legge possa essere accettata come una legge-quadro, alla quale dovranno seguire altre iniziative legislative che mettano a disposizione mezzi più adeguati all'impegno finanziario nei confronti della montagna. Non mi riferisco solo a leggi nazionali, ma anche a provvedimenti di iniziativa delle regioni, nel-

l'ambito delle proprie competenze. Questo deve essere un impegno che il Governo e il Parlamento assumono nell'approvazione della nuova legge per la montagna.

Prima di concludere ritengo doveroso dare atto ai membri della 9ª Commissione e al suo Presidente del lavoro svolto ed esprimere un compiacimento particolare al senatore Mazzoli per l'impegno con il quale ha portato innanzi con tenacia e competenza il suo difficile compito. Il lavoro della Commissione e quello del relatore hanno portato all'elaborazione di un testo di legge che soddisfa molte aspettative e che ci auguriamo ottenga presto anche il voto definitivo della Camera dei deputati.

Mi sia consentito inoltre in questa sede dare atto anche del lavoro che fuori dell'ambiente parlamentare è stato compiuto per la realizzazione della nuova legge per la montagna. Mi preme soprattutto sottolineare l'opera svolta dall'Unione nazionale dei comuni e degli enti montani. Ad essa si deve in particolare l'iniziativa di numerosi convegni, di dibattiti appassionati; ad essa spetta il merito di avere valorizzato la comunità montana e di avere sparso quel seme che ha dato origine, fra le genti montanare, ad una nuova coscienza del proprio particolare ruolo nel processo di sviluppo del nostro Paese.

Considerato che questo disegno di legge corrisponde all'orientamento programmatico avviato con i precedenti provvedimenti e che rappresenta una risposta alle esigenze delle popolazioni della montagna, esprimendo l'auspicio che entro breve termine si reperiscano nuovi mezzi a favore delle zone montane, ritengo di dover affermare che il provvedimento merita un voto favorevole, che sono certo sarà dato dal Gruppo democratico cristiano, a nome del quale ho preso la parola in questo dibattito. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Indelli. Ne ha facoltà.

I N D E L L I . Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame costituisce un nuovo e valido strumento per

l'ulteriore valorizzazione della montagna, per cui esprimo voto favorevole. La collina continua, purtroppo, ad essere considerata terra di nessuno!

La collina ha registrato un solo provvedimento in suo favore, previsto dall'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (primo piano verde), in base al quale, con i successivi decreti ministeriali, furono identificati i comuni a rilevante depressione economica.

Eppure la collina italiana rappresenta circa il 42 per cento della superficie geografica, pari cioè a più di 12 milioni di ettari, con una popolazione residente di circa 21 milioni, il cui sviluppo economico e sociale viene tuttora ritardato da una insufficiente legislazione.

Va rilevato, infatti, che il maggiore disagio economico si registra proprio in collina, ove i prezzi di vendita dei prodotti agricoli non reggono i costi di produzione, perchè le rese unitarie sono più basse rispetto a quelle delle terre più fertili di pianura dove, con la fine della malaria, si ha un maggiore insediamento stabile della popolazione (23,5 milioni di abitanti, pari al 43 per cento di quella totale) e quindi una migliore industrializzazione dell'agricoltura; mentre il più facile sviluppo della meccanizzazione, dell'irrigazione ne consente incrementi produttivi non ottenibili nei terreni collinari.

La situazione della collina italiana si aggraverà ancora di più con la concorrenza dei prodotti agricoli degli altri Paesi della CEE ottenuti a più bassi costi appunto per la prevalenza delle pianure. La collina, non potendo usare normalmente la macchina per le eccessive pendenze e per la deficienza di adeguata viabilità, è costretta a fare un maggior uso di manodopera.

Infatti i costi salgono al punto che proprio in collina è più prevalente l'esodo rurale con grave pregiudizio economico e sociale, in quanto si va a grandi passi verso la senilizzazione e la femminilizzazione della agricoltura.

I costi sono anche più alti in conseguenza delle sperequazioni catastali ed anche

per le tariffe contributive uguali o superiori fra collina e pianura.

Così la collina — destinata ad essere l'anello di congiunzione tra la pianura e la montagna — lasciata indifesa, è destinata a soccombere, con evidente negativa influenza sulla situazione generale del Paese. Eppure, ancora, l'agricoltura italiana è prevalentemente collinare!

La collina — razionalmente coltivata — ha ancora un grande ruolo economico-sociale da assolvere; come del resto lo ha assolto nei secoli passati quando, a causa dell'infierire della malaria in pianura, aveva avuto la funzione di sostenere prevalentemente, nel senso economico ed alimentare, le classi agricole italiane.

Insomma la pianura — per la propria fertilità, l'uso delle macchine e degli altri ritrovati scientifici — si può dire che si difende da sè.

La montagna — che pure si autodifende per le sue possibilità di utilizzo extra-agricolo: turismo invernale ed estivo sulle Alpi e sugli Appennini — è stata sempre difesa rispetto alla collina. Numerose leggi hanno difeso la montagna: così principalmente il regio decreto del 20 dicembre 1923, numero 3267; il regio decreto del 13 dicembre 1933, n. 215; la legge del 25 luglio 1952, n. 991; la legge-ponte del 1967; ed attualmente il nuovo disegno di legge in esame.

Nonostante tale quadro di fattori sfavorevoli, la collina come territorio di congiunzione tra la montagna e la pianura, può e deve ancora svolgere un'effettiva funzione tecnico-economica e sociale e deve essere secondata con adeguati interventi atti a promuovere idonee condizioni di residenzialità, indispensabili per l'adozione di confacenti ordinamenti produttivi, che possano garantire la stabilità fisica, economica e quindi sociale di quei territori.

Pertanto ritengo che la tradizionale distinzione del territorio in tre grandi componenti altimetriche, pianura, collina e montagna, non debba indurre necessariamente a considerare in modo separato i problemi della valorizzazione delle risorse.

In una prospettiva di valorizzazione delle risorse offerte dall'ambiente, la rico-

gnizione del potenziale disponibile mostra come, di norma, la pianura offra le maggiori possibilità e la montagna quelle minori: con caratteri intermedi si colloca la collina.

Una valorizzazione separata, per comparti altimetrici, porterebbe di necessità a vedere accentuarsi il distacco economico e sociale tra le tre zone, perchè è evidente che le economie della montagna e della collina sono di breve respiro se messe a fronte con quelle della pianura.

Più felice riesce, ai fini di una valorizzazione globale e, per quanto possibile, equilibrata, il concepimento di un modello unitario di sviluppo, nel quale la montagna, la collina e la pianura siano insieme presenti. In tal modo potremmo vedere integrarsi le economie in una combinazione articolata e complementare, che tragga profitto dalle differenziate vocazioni e torni a sicuro vantaggio delle zone meno dotate.

Nell'individuare le linee di uno sviluppo così integrato, in luogo di una artificiosa suddivisione altimetrica, soccorre meglio la visione di una unità geografica di incisiva evidenza e di più pieno significato: il bacino idrografico. Esso individua con chiarezza realtà differenziate e che tuttavia partecipano di un sistema unitario.

Il problema meglio lo si affronta, poi, quando, oltre che sul piano concettuale, anche sul piano operativo si disponga di strumenti che abbraccino ambiti integrati.

Per la pianura e per la montagna sono disponibili in genere i relativi consorzi; sguarnita risulta di norma la collina. Si esprime l'auspicio che, almeno dove sia da assicurare l'integrazione tecnico-economica degli interventi di difesa del suolo con gli altri interventi di bonifica, le formazioni collinari, insistenti o comunque afferenti a comprensori di bonifica e non ricadenti in comprensori di bonifica montana, siano classificate comprensori di bonifica integrale.

Per il settore, poi, dei miglioramenti fondiari, lo Stato ha sempre tenuto presente la necessità di destinare cospicui fondi alla incentivazione sia delle strutture fondiarie sia delle infrastrutture che costituiscono

l'ossatura essenziale per la valorizzazione agricola di intere zone.

La legge del 13 febbraio 1933, n. 215, ha impostato organicamente l'azione dello Stato nel settore dei miglioramenti aziendali ed interaziendali e le leggi che si sono succedute nel tempo, curando particolari aspetti ed avendo di mira specifiche finalità, hanno recato il proprio apporto alla soluzione di tale problema, che non consiste solo nella necessità di realizzare opere nuove ma altresì di rinnovare e ammodernare quelle esistenti in relazione alle esigenze di rinnovamento che nell'agricoltura sono sentite più che in altri settori economici.

Naturalmente la sua azione ha avuto una incentivazione maggiore dove già sussistevano i presupposti per una economica e proficua utilizzazione delle strutture. Nelle pianure, soprattutto quelle irrigue, dove l'economia agricola ha prospettive di reddito maggiori, le opere di miglioramento sia aziendale che interaziendale hanno avuto sviluppo notevole a completamento ed integrazione delle opere di bonifica. Nelle zone collinari e montane invece ove tali prospettive sono più limitate l'incentivazione statale ha avuto risultati più scarsi, per cui ancora oggi si prospetta agli organi responsabili del Governo il problema della valorizzazione della montagna sì, ma anche della collina. Tale problema che non è solamente economico ma altresì sociale, in quanto si tratta di dare alle popolazioni agricole di tali zone oltre che un reddito adeguato, soddisfacenti e decorose condizioni di vita, si è già imposto al Governo.

Ne sono la riprova la legge 25 luglio 1952, n. 991, a favore della montagna, rifinanziata con la legge 18 gennaio 1968 n. 13 (la cosiddetta legge-ponte), il piano verde n. 1 che ha riservato un particolare trattamento alle aziende collinari a rilevante depressione economica e per il centro-settentrione le leggi a favore delle zone depresse che soprattutto si identificano nei territori collinari.

Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, da quanto ho esposto si rende urgente e indifferibile un apposito provvedimento legislativo per la col-

lina. Il Governo voglia accogliere l'appello di tutti gli agricoltori perchè la collina finisca di essere considerata la terra di nessuno, bensì venga vista come parte integrante dell'intera economia nazionale. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M A Z Z O L I , relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, ho attentamente ascoltato ed apprezzato gli interventi dei colleghi nel loro preciso significato di impegno a voler provvedere alle gravi situazioni economiche delle popolazioni di montagna e a porre rimedio al dissesto idrogeologico per la difesa dell'ambiente naturale, ma mi pare che non siano emerse osservazioni nuove o diverse da quelle che già sono state considerate in Commissione e che quindi sono contenute e commentate nella relazione che ho presentato al Senato.

I problemi della montagna sono una realtà oggettiva che non consente molte interpretazioni, ma piuttosto richiede concreti e solleciti interventi. Non mi sembra corretto indugiare in ripetizioni e ancora meno in una solitaria e soggettiva meditazione.

La legge che insieme abbiamo studiato con molta passione e costante ricerca, anche se non è perfetta, certamente è un buon provvedimento che consentirà alle popolazioni di partecipare attivamente allo sviluppo economico-sociale e alla difesa del proprio ambiente naturale.

Il relatore, a nome della Commissione, invita il Senato ad approvare gli articoli nella formulazione data all'unanimità dalla Commissione in sede redigente, fatta eccezione per l'articolo 16 che si propone venga soppresso e sostituito dal seguente: « Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il CIPE, sentita la commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nell'elaborazione ed attuazione dei programmi e

dei piani nazionali di sviluppo disporrà che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani ».

All'articolo 15 si deve apportare un emendamento di carattere puramente formale. Al penultimo comma si devono cioè sostituire le parole: « 36,055 miliardi », con le altre: « 36 miliardi » e conseguentemente le parole: « 35,055 miliardi », con le altre: « 35 miliardi ».

Mi siano consentiti ora alcuni chiarimenti alla relazione scritta che ho dovuto comporre con molta fretta proprio mentre si svolgevano a ritmo serrato i lavori della Commissione, così che non sono riuscito a tener presenti tutti gli appunti che mi ero andato segnando: 1) le disposizioni che riguardano le comunioni familiari sono contenute negli articoli 10 e 11. Sono stati indicati alcuni tipi di comunioni familiari, affinché possano servire per individuare analoghe istituzioni variamente denominate vicinie, regole, feudi, faole. Ritengo, ad esempio, che tra le comunioni familiari debbano essere annoverate e riconosciute le faole della Val Camonica. « Faola » o « fabula » equivale a « regula » e regolieri o confabulati furono anche chiamati gli antichi originari; 2) la Commissione ha ritenuto che la carta della montagna non possa essere soltanto una delimitazione dei territori montani, ma debba considerare, sia pure a livello di prima approssimazione, la situazione attuale per quanto riguarda la utilizzazione del suolo, la rete stradale, le principali infrastrutture, il dissesto idrogeologico. Il concetto è stato individuato ed illustrato dal presidente della Commissione senatore Rossi Doria, che ha proposto la formulazione dell'articolo 14; 3) alla Commissione è parso opportuno, al fine di evitare dubbi ed incertezze di interpretazione, precisare che i territori classificati montani nell'area della Cassa per il Mezzogiorno devono essere considerati particolarmente depressi; 4) anche se dal contesto dei vari articoli risulta che la legge riguarda tutto il territorio montano nazionale, è stato precisato con l'articolo 18 che deve essere applicata anche alle regioni a statuto speciale.

Ringrazio i colleghi Catellani, Benedetti e Segnana che hanno cortesemente voluto ricordare l'impegno del relatore, quasi esasperato, ha detto il senatore Veronesi, nel mettere in evidenza il dissesto della montagna ed il disagio delle sue popolazioni per chiedere al Parlamento adeguati interventi.

Onorevoli senatori, la Commissione ha lavorato con impegno costante, con onestà e lealtà di intenti e sarà contenta unitamente alla gente di montagna se vorrete confortare col vostro voto il disegno di legge. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

N A T A L I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto, non per un motivo formale, rivolgere il mio ringraziamento sincero e cordiale al senatore Mazzoli per la fatica a cui egli si è sottoposto, peraltro con tanta passione, con tanta fede e con tanta conoscenza dei problemi; così come desidero ringraziare gli onorevoli componenti della Commissione agricoltura del Senato per il lavoro veramente prezioso che essi hanno compiuto nell'elaborazione e nella modificazione di questo testo legislativo.

Credo in effetti che l'approvazione di questo provvedimento, dopo un *iter* certamente lungo e tormentato, abbia un valore e un'importanza politica e psicologica. Politica perchè esso torna a sottolineare come la montagna e i suoi problemi, le sue necessità siano presenti alla nostra mente; siano, vorrei dire, una presa d'atto continua e permanente che è ormai insita nella nostra democrazia così come deve essere continuo e permanente l'impegno di tutto il Paese a fare delle aree meno favorite il punto di riferimento di ogni azione, nella ricerca di un'armonia di sviluppo che deve caratterizzare ogni Paese che voglia dirsi civile.

Non a caso, del resto, è lo stesso articolo 44 della Carta costituzionale che sottolinea la necessità di una continua pre-

senza pubblica a fianco delle popolazioni della montagna per assecondarne e sollecitarne lo sforzo di progresso economico e civile.

In questo senso credo che debba essere sempre presente alla nostra memoria ciò che autorevolmente venne detto discutendosi la prima legge organica della montagna, e cioè che i problemi dei territori montani sono problemi di civiltà che superano la montagna stessa.

Credo che queste parole, che noi oggi ribadiamo, vadano intese nel senso più lato. Sono problemi di civiltà tutti i problemi che nel nostro Paese riguardano le aree di maggiore difficoltà di sviluppo.

Anzi ritengo, in questo senso, di dover sottolineare il fatto che nell'impostazione stessa del nuovo programma nazionale si faccia un tutt'uno tra lo sviluppo economico generale ed il progresso del Mezzogiorno. Invertendo anzi ciò che prima dicevo, e riferendomi anche all'intervento del senatore Indelli che ha parlato a lungo dei problemi della collina, penso che sia necessario fare un tutt'uno dello sviluppo economico generale e del progresso di tutte le aree e dei settori più depressi.

D'altra parte la discussione e approvazione di questa legge ha un valore anche psicologico perchè conosciamo quale sia l'aspettativa delle popolazioni interessate che attendono appunto una presenza pubblica, una presenza della comunità nazionale su basi rinnovate, non già perchè sia da sottovalutare quanto fino ad oggi è stato fatto, ma perchè rientra nella logica stessa che linee e modi operativi, forme di espressione che erano giustificati in una certa realtà storica, in un certo momento del divenire civile del Paese, che erano anzi in quella realtà, in quel momento proiettati in avanti, debbano, con l'evolversi delle cose, essere aggiornati e talvolta profondamente rivisti. È questa, in definitiva, la sottolineatura che ci viene dalle popolazioni interessate, sia direttamente, sia per il tramite delle loro rappresentanze locali, sia per il tramite delle loro espressioni rappresentative, che del resto anche in questa sede hanno così larga e competente presenza.

È una sottolineatura, voglio dire, che deriva dall'autonoma consapevolezza della conseguita capacità e crescita di autodisciplina ed insieme della maturità del Paese, nonché delle nuove esigenze di sviluppo economico in un rinnovato quadro programmatico.

A questo punto, però, non è solo un fatto formale — che si collegherebbe alla tendenza insita in noi tutti a sottolineare e non disconoscere ciò che nel passato è stato realizzato — ma è un fatto sostanziale ribadire ancora una volta ciò che ha significato la prima legge della montagna e ciò che hanno significato le leggi che successivamente ad essa si sono collegate. Non è che voglia in questa sede entrare in dettagli; ne accennai nella mia replica alla Camera, cui ha fatto riferimento in Commissione il sottosegretario Venturi; vi si sofferma la relazione Mazzoli ed oggi l'ha ricordato il senatore Segnana.

Ma è certo, comunque, che non possiamo disconoscere che se non si sono nel passato a noi più vicino — quando cioè si invertivano i modi stessi della vita del Paese — eccessivamente accentuate le distanze tra i territori della montagna e gli altri territori impegnati in un incalzante, travolgente sviluppo; se, anzi, i territori della montagna hanno potuto far fronte a certe esigenze che sono insieme di ristrutturazione e di progresso, per meglio e più idoneamente collocarsi nella nuova realtà economica del Paese, ciò è stato consentito da quella legge.

Certo, la forza stessa delle cose fa sì che a un certo grado di sviluppo alcuni territori trovino difficoltà a seguire i ritmi di altri territori e settori. Ma è anche certo, ripeto, che se oggi partiamo da una base diversa rispetto al passato, da una base anzi che si proietta già nel futuro, ebbene ciò si deve a quella legge, pur se dobbiamo prendere atto del mutare della realtà e farvi fronte attraverso uno strumento normativo che regoli su basi nuove i modi, le linee e possibilmente i tempi del nuovo sviluppo.

Sappiamo a questo punto che il provvedimento all'esame presenta alcune carenze; esso forse non soddisfa pienamente, senatore Veronesi, la nostra volontà e le no-

stre intuizioni. Lo ha sottolineato per alcuni aspetti il relatore, senatore Mazzoli, che ha messo in evidenza come il provvedimento non sia e non possa essere nè organico nè armonico, anche se è un ponte non solo di rifinanziamento, ma anche di rinnovamento.

Evidentemente, il provvedimento presenta delle limitazioni nelle sue attuali dimensioni finanziarie, del resto più volte richiamate nel corso del dibattito del senatore Cuccu e dal senatore Benedetti. Ma, ancor più, questo è un provvedimento che anche dal punto di vista normativo si prospetta in una proiezione transitoria. Nella proiezione cioè, senatore Mazzoli, suggerita non solo dalla necessità di riflessione imposta dal completamento del quadro delle competenze regionali e dalla dimostrazione delle capacità di azione delle comunità montane ma anche, vorrei aggiungere, dall'esigenza di valutare la rispondenza stessa delle norme che oggi proponiamo agli obiettivi che si debbono perseguire.

Voglio dire che dovremo a suo tempo valutare l'esperienza applicativa che avremo avuto per definire se e come alcuni aspetti di queste norme andranno modificati.

Ciò nonostante, malgrado queste limitazioni e queste perplessità, credo che non possiamo e non dobbiamo sottovalutare questo provvedimento nei suoi generali principi ispiratori perchè, in ultima analisi, malgrado le perplessità cui prima facevo cenno ed altre alle quali accennerò brevemente al termine di questo mio intervento, credo che il nostro obiettivo debba essere non solo quello di avvicinare la montagna e la società che in essa opera ai redditi e ai modi di vita delle popolazioni delle pianure e delle città, ma anche quello di restituire, anche nel nuovo quadro economico e sociale, alla montagna il ruolo che ad essa compete di diritto, quello cioè di contribuire al comune progresso. E a questo proposito desidero dire che accetto l'articolo 16 nella nuova formulazione testè letta dal relatore. Aggiungo che le perplessità che questo articolo aveva sollevato in noi sono state ritenute valide dalla Commissione e dal Senato.

È un ruolo, dicevo, che la montagna deve rivendicare. Un ruolo, vorrei aggiungere, che deve rivendicare tutta l'agricoltura perchè, senatore Benedetti, ricollegandomi a quanto dicevo in precedenza, dobbiamo considerare il progresso e il sostegno non solo delle aree, ma anche dei settori più difficili e deboli, non tanto come fini a se stessi, in una prospettiva di allineamento allo sviluppo generale, ma come strumenti di ampliamento generale della partecipazione delle diverse sfere economiche e sociali, delle diverse parti del corpo sociale a questo progresso; una partecipazione che non deve manifestarsi solo a livello della distribuzione dei redditi, ma che si deve manifestare a livello della formazione dei redditi stessi e della determinazione dei modi di questa formazione.

Questo è lo scopo fondamentale delle norme. Ed in questo senso vorrei sottolineare in modo particolare il ruolo che il provvedimento intende affidare alle comunità montane: un ruolo decisionale determinante per quanto riguarda la definizione delle linee di sviluppo dei diversi territori e per quanto riguarda la loro concretizzazione, in un quadro che vuole assicurare la presenza diretta e la piena valorizzazione delle volontà e delle capacità locali.

L'ho già detto in altra occasione: è questo forse per noi l'aspetto più qualificante del disegno di legge nella misura in cui, proprio attraverso questa attribuzione di iniziativa, si realizza una più diretta forma di partecipazione e si riconoscono le capacità di autogoverno delle popolazioni montane.

Ora però non dobbiamo certamente farci illusioni. Voglio ribadire qui, cioè, ciò che già dissi alla Camera dei deputati: che dobbiamo pur sempre mantenerci su un piano di estrema concretezza. Se facessimo diversamente, rischieremmo di fare anche politicamente cosa non giusta e non saggia. Dobbiamo cioè essere consapevoli che, se in alcune regioni già esistono le comunità montane (il senatore Mazzoli ha allargato questo concetto con l'inserimento di tipi particolari di queste comunità), anzi, vorrei aggiungere, già esistono da tempo delle tradizioni in ordine alla formazio-

ne e alla vita di queste comunità, dobbiamo però essere consapevoli che in altre zone montane questa tradizione non esiste e questa formazione è più lenta.

Sicché questa nuova dimensione attribuita alla comunità montana, che congloba e sintetizza la capacità degli enti locali che esistono in un determinato territorio, ci deve proporre impegni precisi e concreti di iniziativa e di realizzazione; li deve proporre a noi tutti, ai diversi livelli, nelle diverse regioni. Del resto in tutto il corso del dibattito su questo aspetto degli enti locali chiamati a partecipare alla comunità montana più lungo ed approfondito è stato l'esame. E debbo dire che la soluzione adottata, che prevede la partecipazione alla comunità anche di altri enti pubblici comunque interessati allo sviluppo della economia montana, è il riconoscimento di un'esigenza logica istituzionale, tecnica ed amministrativa.

L'altro punto il cui valore vorrei richiamare riguarda i compiti affidati alla comunità montana nel quadro di una programmazione di sviluppo. Si tratta infatti, in questa maniera, di precisare e di realizzare le diverse possibilità di progresso economico e sociale delle diverse zone, sì che a queste indicazioni possa ispirarsi l'azione di quanti, enti pubblici e privati, intendono dare il loro contributo e il loro apporto nel valorizzare in misura concreta le risorse attuali e potenziali delle zone interessate. Ciò considerando il piano non già come un fatto autonomo e a sè stante, ma in un quadro coordinato con tutti gli altri atti di pianificazione, sì da giungere ad una visione unitaria di obiettivi e di azioni.

A questo proposito desidero sottolineare l'importanza che, nell'ambito di questi piani, debbono avere non solo i problemi di sviluppo economico e la realizzazione di più elevati modi di vita sociale, ma anche i problemi che riguardano la difesa e la ricostituzione delle risorse naturali. Tale richiamo viene fatto non soltanto perchè dare una risposta positiva a questi problemi significa anche realizzare — attraverso forme opportunamente organizzate di turismo, attraverso i diversi modi di utilizzazione di queste risorse — i presupposti per

la formazione di nuovi posti di lavoro e di nuovi redditi, ma perchè dare una risposta positiva significa esaltare quella capacità che prima richiamavo di contributo e di partecipazione delle zone montane a tutta la crescita economica, sociale e civile del Paese.

Credo che questa prospettiva, che deve ispirare l'azione delle comunità montane al livello dei piani di sviluppo economico e sociale, debba ispirare anche i piani di sviluppo urbanistico nella misura in cui gli uni e gli altri debbono entrare a costituire parte integrante di una prospettiva, che noi dobbiamo rendere reale, di programmazione territoriale che punti soprattutto su un ordine razionale nei modi di sviluppo dello spazio rurale.

Infine, vi è un altro aspetto sul quale mi vorrei soffermare. Desidero cioè sottolineare la funzione delle regioni in quanto punto di riferimento e di sintesi dei problemi che attengono allo sviluppo e alla programmazione locale, nel quadro più generale di tutte le esigenze regionali.

Certamente dobbiamo rilevare che, mentre il testo trasmesso dalla Camera si proponeva come una vera e propria legge-quadro per la materia — nella misura in cui da un lato sottolineava la funzione di determinazione e di attuazione della comunità montana, valorizzava dall'altro lato la funzione determinante delle regioni in quanto strumenti di coordinamento degli sviluppi territoriali e di espressione interpretatrice delle attese delle popolazioni e affidava infine allo Stato, al Parlamento nazionale e agli organi nazionali una funzione di coordinamento e di mediazione a livello programmatico nonchè una competenza diretta in alcuni settori i cui interessi si difendono in una proiezione interregionale e nazionale — noi non troviamo, nel testo all'esame, quest'ultimo riferimento.

Non possiamo, su un piano di estrema concretezza, non sottolineare questo fatto come elemento che accentua oggi quegli aspetti di incertezza cui prima facevo riferimento. La verità è infatti che, al di là di quelli che possono essere i nostri singoli convincimenti, al di là di quelle che pos-

sono essere alcune ispirazioni ed aspirazioni, il problema vero, il problema reale rimane pur sempre quello di assicurare efficienza e quindi coordinamento all'azione pubblica nella sua strutturazione operativa ai diversi livelli.

Per un senso di doverosa lealtà io debbo esprimere preoccupazioni per la formulazione del sesto comma dell'articolo 5, che credo non possa trovare applicazione stante l'attuale situazione delle norme di contabilità generale dello Stato; così come non posso non esprimere perplessità sulla eliminazione degli articoli 10 e 11 del testo approvato dalla Camera. So che questi problemi formano oggetto di disegni di legge di iniziativa parlamentare, ma forse sarebbe stato opportuno che, soprattutto ai fini finanziari immediati e in relazione all'esigenza di sottolineare una volontà concreta di una politica di salvaguardia della natura, tali articoli fossero stati mantenuti.

Ho comunque creduto doveroso esprimere queste perplessità (ma dichiaro che noi non presenteremo emendamenti, visto lo orientamento della Commissione e dell'Assemblea del Senato) anche se esse nulla tolgono alla nostra consapevolezza in ordine al significato che assume questa attribuzione alle popolazioni della montagna, agli enti e agli istituti locali e territoriali, di responsabilità e di competenza.

Perchè, al di là di tutto, noi riteniamo — ed è questo il significato del provvedimento — che le popolazioni della montagna debbano trovare soprattutto in se stesse, nella loro volontà, nel loro spirito associativo e comunitario la spinta per proseguire sulla strada del progresso.

A queste popolazioni, al loro generoso operare, ai tecnici, agli operatori economici, a tutti gli amministratori premurosi ed instancabili della montagna italiana la comunità nazionale intende quindi oggi essere vicina.

È questa la strada per raggiungere le prospettive che abbiamo di fronte e conservare al Paese quell'immensa ricchezza costituita dalle tradizioni di umanità e civiltà di cui i territori montani sono custodi e le popolazioni della montagna autentiche

interpreti. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò, *Segretario*:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Art. 1.

(*Finalità*).

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, in attuazione degli articoli 44, ultimo comma, e 129 della Costituzione, la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunità montane, alla predisposizione e alla attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi regionali.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Finalità e mezzi per il loro raggiungimento*).

La presente legge si propone:

1) di concorrere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante una serie di interventi intesi a:

a) dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi

civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

b) sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

c) fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

d) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;

2) di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zonali di sviluppo da redigersi e attuarsi dalle Comunità montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.

(È approvato).

Art. 3.

(Classifica e ripartizione dei territori montani).

I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4.

Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le eventuali variazioni di classifica tra i territori montani saranno fatte con legge nazionale su iniziativa delle regioni. La classifica dei territori montani sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.

I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a criteri di unità territoriale economica e sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate

o corrette con legge regionale in base agli stessi criteri con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione sovracomunale.

Tali delimitazioni saranno adottate dalle Regioni d'intesa con i Comuni interessati.

(È approvato).

Art. 4.

(Comunità montane)

In ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i comuni che in essa ricadono la Comunità montana, ente di diritto pubblico. La legge regionale relativa stabilirà le norme cui le Comunità montane dovranno attenersi:

a) nella formulazione degli statuti;

b) nell'articolazione e composizione dei propri organi;

c) nella preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali;

d) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Tali norme — per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle Comunità — dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza dei consigli comunali, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.

Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali, le Comunità dovranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.

La Regione sarà pertanto tenuta con proprie leggi a:

1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunità montane;

2) emanare le norme di cui al secondo comma;

3) determinare i criteri per ripartire tra le Comunità i fondi assegnati o altrimenti

disponibili ai fini della presente legge; e inoltre sarà tenuta a:

4) approvare gli statuti delle singole Comunità;

5) coordinare ed approvare i piani zonali;

6) promuovere ed approvare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.

Le Regioni e le Province possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze, a favore delle Comunità montane che ne facciano richiesta.

(È approvato).

Art. 5.

(Piani di sviluppo economico-sociale - Competenze per l'attuazione della legge)

Entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna Comunità montana appronterà, in base alle indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona.

Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il piano di sviluppo economico-sociale della zona viene affisso per 30 giorni in ogni Comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione.

L'organo deliberante della Comunità esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano lo trasmetterà per l'esame e l'approvazione alla Regione e, nel Trentino-Alto Adige, alle rispettive province di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato.

Al piano di sviluppo economico-sociale della zona, così formulato, debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della comunità, delle cui indicazioni, tuttavia, si terrà conto nella preparazione del piano di zona stabilendo gli opportuni coordinamenti.

I fondi assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in base all'articolo 15 della presente legge saranno ripartiti annualmente dal CIPE fra le regioni sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge finanziaria 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale ripartizione avverrà sulla base delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate tenuto conto della superficie dei territori montani, del loro grado di dissesto idrogeologico, nonchè delle popolazioni dei comuni montani delle singole regioni e delle loro condizioni economico-sociali.

Il finanziamento ed il controllo dell'esecuzione dei piani sono attribuiti agli organi regionali cui è demandata l'approvazione.

Gli organi regionali provvederanno annualmente, sulla base della ripartizione compiuta a norma del precedente articolo 4, a finanziare programmi-stralcio che ciascuna comunità montana dovrà presentare entro il 30 settembre.

La Comunità montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvederà alla redazione del proprio bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

Entro i termini di legge previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, la Comunità montana inoltre agli organi regionali e alle province autonome di Trento e Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige una relazione sullo sta-

to di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso.

(È approvato).

Art. 6.

(Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale)

La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è affidata alla Comunità montana.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

La Comunità montana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.

(È approvato).

Art. 7.

(Piani di sviluppo urbanistico)

La Comunità montana, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, per la regione Trentino-Alto Adige, può redigere piani urbanistici, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i Comuni sono tenuti ad adottare.

(È approvato).

Art. 8.

(Pubblica utilità delle opere - Opere private di interesse comune)

Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonchè quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di

pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune, nonchè urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

La Comunità montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti.

Il presente articolo sostituisce gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

(È approvato).

TITOLO II

DEMANIO FORESTALE. AFFITTANZE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 9.

(Demanio forestale ed affittanze degli enti locali)

Le Regioni, le Comunità montane e i Comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali.

Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi di cui al precedente comma, le Regioni, le Comunità montane e i Comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti,

procedere anche ad espropriare i terreni sopraindicati e quelli di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ai beni acquistati o espropriati si applica l'articolo 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776, devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge.

Ai contratti di compravendita e a quelli per la contrazione dei mutui si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.

I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti da ogni imposta per 40 anni, sempre che si tratti di boschi.

Il beneficio si riconferma ogni 5 anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Agli acquisti di cui ai commi precedenti del presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'articolo 12 della presente legge.

I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dall'Autorità forestale regionale.

L'Autorità forestale concederà assistenza gratuita agli Enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

La Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere mutui trentennali alle Regioni, alle Comunità montane ed ai Comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi sul valore dei beni stessi.

L'onere del pagamento dell'interesse relativo a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorchè l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento vengano effettuati da Comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello

Stato per il pagamento degli interessi è del 50 per cento.

Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di impegno di lire 170.000.000 per il 1972 e di lire 165.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

(È approvato).

TITOLO III

COMUNIONI FAMILIARI

Art. 10.

(Comunioni familiari)

Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.

Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale.

La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali è disciplinata da apposito regolamento emanato dalla Regione.

L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo statuto, è registrato a tassa fissa senza altre imposte.

(È approvato).

Art. 11.

(Patrimonio)

Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attività turistica dovranno essere sostituiti in modo da con-

servare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.

Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'Autorità forestale della Regione.

(E approvato).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINANZIARIE

Art. 12.

(Agevolazioni fiscali)

Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo dei fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500 fino a 5 mila metri quadrati e di lire 2 mila negli altri casi e sono esenti dai diritti di voltura. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Decadono dai benefici di cui ai precedenti commi i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

Le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costi-

tuiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge o di altre leggi a favore dei territori montani, sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono estese all'intero territorio montano.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Veronesi è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

GERMANO, Segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « accorpamento di proprietà », inserire le altre: « a conduzione silvo-pastorale nonchè ».

12.1

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Mi è dispiaciuto non essere stato presente questa mattina in Commissione a causa di altri impegni perchè mi è stato detto che, in relazione a questo mio emendamento, da parte di rappresentanti del Gruppo comunista sarebbe stata assunta una posizione di veto, ritenendo che questo emendamento servirebbe a dare agevolazioni fiscali a persone non meritevoli le quali realizzerebbero lucri indebiti; non ho ben capito come, in base a quello che mi è stato riferito; se qualcuno vorrà fare delle precisazioni gliene sarò grato.

Cercherò brevemente di spiegare il mio emendamento nella speranza che questa abitudine di veti e di discriminazioni — che oltretutto è incostituzionale — venga abbandonata. Ugualmente non si deve chiedere che i veti vengano abbandonati partendo sempre da situazioni particolari e con impostazioni strumentali.

Ieri nel mio intervento ho lamentato che questo disegno di legge prende in esame tante iniziative che devono essere realizzate

dalla regione, dai comuni, dalle comunità e così via; tutte cose molto interessanti. Vedremo nella pratica realizzazione cosa avverrà, anche se qui ci è già stato preannunciato dal signor Ministro che vi sono alcune impostazioni per le quali più di qualcosa non sarà fatta. Ieri lamentavo che non erano presi in esame i soggetti, cioè quanti devono continuare a vivere in questi territori montani e che devono operare.

La presenza in Aula del signor Ministro in un certo senso ci eccita, perchè ella, signor Ministro, ha detto che il nostro territorio montano deve riprendere la sua vocazione silvo-pastorale: bisogna far ricrescere gli alberi in modo che possano costituire un patrimonio tale da decurtare le notevoli uscite che noi abbiamo per l'importazione di cellulosa, di legname ed altro.

Benissimo: bisogna che questi territori montani siano un serbatoio di produzione di carne, in quanto la nostra situazione zootecnica molto pesante ci pone nella condizione di esborsare giornalmente cifre notevoli per importazioni: e così andando le cose questi miliardi giornalieri rischiano di diventare tre o quattro. Bene allora noi chiediamo al Governo e qui al Ministro presente: chi deve produrre questo legname? Chi deve produrre questa carne? Quali tipi di aziende il Governo intende che possano mantenersi, possano prosperare e conseguentemente realizzare quei fini su cui a parole tutti siamo concordi? Ed è a questo punto che ho notato che manca una precisa volontà e un deciso orientamento da parte del Governo.

Signor Ministro, vorrei sapere: ella vuole essere coerente? Il Governo vuole essere coerente? Si intende realmente fare in modo che le aziende silvo-pastorali che esistono per accorpamento si mantengano (perchè oggi il problema è di mantenere quelle poche aziende che ci sono), si sviluppino oppure si vuole perseguire, come nell'impostazione che qui abbiamo, una politica diretta a favorire — logicamente — solo alcune categorie?

Qui il Governo deve essere chiaro e preciso. E questo lo chiedo in un momento molto difficile per il nostro Paese, in un momento in cui la demagogia di parte minaccia di travolgere le nostre istituzioni ...

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, la prego di attenersi all'argomento. Sta illustrando un emendamento; l'intervento generale già lo ha fatto.

VERONESI. Signor Presidente, vorrei che, anche per il futuro, lei avesse questo particolare metro di severità anche nei confronti degli altri, il che, per esperienza, non mi pare che lei abbia.

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, non le consento di fare questi apprezzamenti perchè lei dice una cosa contraria alla verità.

VERONESI. Lei mi tolga la parola e io lo sottolineerò.

PRESIDENTE. Non le tolgo la parola: la esorto ad attenersi al tema e ad essere breve, perchè l'intervento generale è già stato fatto.

VERONESI. Signor Presidente, debbo convincere persone che nel loro interno la pensano come me e che purtroppo, per una serie di motivi, non si decidono a prendere posizione. Quindi debbo fare riferimento ai principi generali.

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, la prego di attenersi al tema e di illustrare il suo emendamento; si attenga solo a quello.

VERONESI. Signor Presidente, il modo in cui io intendo illustrare il mio emendamento è affar mio e non posso accettare ...

PRESIDENTE. Nossignore, la prego, la esorto, la scongiuro di attenersi al tema; altrimenti le tolgo la parola.

VERONESI. Presidente, io chiedo la possibilità di parlare liberamente!

PRESIDENTE. No; lei deve attenersi al tema, senatore Veronesi.

VERONESI. Signor Presidente, mi tolga la parola: io ne sarò felice, almeno rimarrà agli atti...

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, se lei seguita su questo tono io le tolgo la parola.

VERONESI. Non sono io che la metto sopra questo tono! Ho detto che desidero che il Governo ci precisi la sua volontà. Il problema che sollevo non è un fatto molto semplice: è un fatto indicativo della volontà di voler perseguire coerentemente alcune linee politiche che a parole dice di volere perseguire, ma che deve essere fatto anche con i fatti. Conseguentemente chiedo che sopra questo punto il Governo ed il relatore non dicano solamente un sì o un no o « accetto » o « dissento », ma dicano per quali motivi l'impostazione da me formulata sarebbe negativa e quali fini si vogliono perseguire.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

MAZZOLI, *relatore*. Signor Presidente, il relatore in Commissione ha espresso parere favorevole sull'emendamento presentato dal senatore Veronesi che già era stato studiato in sede di Commissione; ieri sera, però, fu raggiunto un accordo tra i Gruppi politici secondo il quale non si sarebbero apportati emendamenti al testo deliberato in sede redigente, fatta eccezione per l'articolo 16 su cui si doveva cercare un accordo con il Governo per le giuste osservazioni che ci erano state fatte.

Questa mattina in Commissione ho ribadito che ero favorevole all'emendamento; ma le opposizioni sono state di tale natura e così ampie nei vari settori politici per cui non c'è stata quella convergenza, se non unanimità, che potesse consentire al relatore di esprimere parere favorevole comprensivo di un ampio consenso. Pertanto il relatore è stato costretto, quando ha fatto le sue dichiarazioni, a chiedere che venissero approvati gli articoli che la Commissione ha ap-

provato in sede redigente nel testo che è stato portato in Aula. *Pacta sunt servanda* e poichè i Gruppi politici hanno raggiunto un accordo, non mi pare, pur essendo stato il relatore di parere favorevole, che sia possibile superare, in questa sede, l'ostacolo che ci viene frapposto. (*Interruzione del senatore Veronesi*).

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, ho ascoltato con particolare interesse ciò che il senatore Veronesi ha detto e le argomentazioni da lui addotte; debbo anch'io ricordare che ieri sera, nel corso di un incontro sia pure informale tra Gruppi politici, vi fu l'intesa di non presentare emendamenti per far varare al più presto il provvedimento.

Debbo altresì dare atto al senatore Veronesi che egli si riservò di presentare un emendamento specifico su questa materia.

VERONESI. La ringrazio.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Evidentemente io stesso nella mia replica ho esposto talune perplessità su alcuni articoli nella loro formulazione; ma proprio aderendo a quell'impegno, vasto anche se non unanime — perchè debbo darle atto, ripeto, senatore Veronesi, del suo atteggiamento — non ho presentato emendamenti.

Evidentemente vi è qui un problema di urgenza, ed il relatore ha sottolineato come si sia convenuto anche in Commissione di approvare, soprattutto per alcuni articoli, gli stessi testi proposti dalla Camera; questo non come limitazione del potere autonomo delle singole Assemblee, ma in un raccordo che indubbiamente è auspicabile ai fini della sollecita approvazione dei provvedimenti.

Fatte queste premesse di carattere cronachistico — ella, signor Presidente, perdonerà la lunghezza del mio intervento che è però necessario per chiarire alcuni punti — vorrei dire al senatore Veronesi che i problemi da lui sollevati hanno un loro valore e vi-

gore. Certamente, un discorso che sia una spinta alla creazione di unità produttive nelle montagne non può lasciarci indifferenti. Vorrei però ricondurre anche quel discorso ai suoi termini essenziali. Infatti, senatore Veronesi, al primo comma si parla di esenzioni fiscali per quanto concerne il trasferimento di proprietà: vi è quindi una dimensione, forse da un certo punto di vista non ampia, ma positiva e che secondo me potrà essere rivista nel momento in cui avremo dinanzi i problemi riferiti al trattamento fiscale per tutto ciò che riguarda l'ingrandimento delle aziende nel settore dell'agricoltura in base alle direttive di carattere comunitario.

Vorrei comunque aggiungere che nell'ultimo comma di questo articolo rimangono in vigore le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge n. 991, in base alle quali non esistono differenziazioni di sorta.

Per le ragioni enunciate, di un doveroso impegno reciproco a cui lei non aveva però aderito e per l'esigenza di una sollecita approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento — che sono le stesse ragioni per le quali ci siamo astenuti dal presentare emendamenti e abbiamo soltanto sottolineato il problema posto dall'articolo 16 che è stato modificato — ed alla luce anche della considerazione che per quanto riguarda i territori montani rimane un regime di esenzioni fiscali, pregherei il senatore Veronesi di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, insiste per la votazione dell'emendamento 12.1?

VERONESI. A seguito delle parole del signor Ministro, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GERMANÒ, Segretario:

Art. 13.

(Comuni montani del Mezzogiorno e del Centro-Nord)

I Comuni dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto 30 giugno 1967, n. 1523, classificati montani a norma della presente legge, vanno considerati particolarmente depressi ai fini del terzo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, e del primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge « Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno ».

Le opere elencate nel secondo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, sono finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno.

Analogamente vengono considerati aree depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, per il Centro-Nord i comuni classificati montani a norma della presente legge.

(È approvato).

Art. 14.

(Carta della montagna)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, e sentite le Regioni, appresterà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una Carta della montagna dalla quale sia dato rilevare, a livello di prima approssimazione, la situazione attuale per quanto riguarda le utilizzazioni del suolo, la rete stradale e le altre principali attrezzature civili nonchè lo stato di dissesto riferito alle indicazioni della Carta geologica e la consistenza delle opere idrauliche ed idraulico-forestali in atto.

(È approvato).

Art. 15.

(Autorizzazione di spesa)

Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 è autorizzata la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartita come segue:

1) lire 86 miliardi per il fondo speciale per la redazione e attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane, previsti nell'articolo 5, da ripartire tra le regioni secondo il disposto del quinto comma dello stesso articolo della presente legge, nonché per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma dodicesimo dell'articolo 9;

2) lire 28 miliardi da costituire come fondo unico per il finanziamento, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, delle spese generali attinenti alla presente legge, dei contributi e delle opere in corso o di particolare urgenza da eseguire con le procedure sinora in vigore, fino a quando non saranno definiti modi e tempi del trasferimento della materia alle Regioni secondo quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281;

3) lire 2 miliardi per il finanziamento delle spese per la Carta della montagna di cui all'articolo 14.

La spesa prevista al punto 1), di lire 86 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 26 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1973 e di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa prevista al punto 2), di lire 28 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 8 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1973, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa relativa al punto 3), di lire 2 miliardi, è imputata all'esercizio finanziario 1972.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 36,055 miliardi per l'anno

finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, rispettivamente, di lire 1 miliardo e di lire 35,055 miliardi dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte della Commissione. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , Segretario:

Al penultimo comma sostituire la cifra: « 36,055 » con l'altra: « 36 », e, conseguentemente, la cifra: « 35,055 » con l'altra: « 35 ».

15.1

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

N A T A L I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Trattandosi di una correzione formale, il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 15.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

B E N E D E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E N E D E T T I . Dichiaro che il Gruppo comunista, per i motivi già espressi in sede di discussione generale, si asterrà dalla votazione dell'articolo 15.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , *Segretario:*

Art. 16.

(Riserva di investimenti pubblici)

Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, sarà destinata a favore dei territori montani, oltre alle somme previste dall'articolo 15, una aliquota non inferiore al 35 per cento di ciascuna spesa autorizzata con altre leggi riguardanti interventi pubblici nei settori della difesa e conservazione del suolo, dell'agricoltura, della viabilità ordinaria, del turismo, dello sport, dei trasporti, della sicurezza sociale, dell'istruzione e della formazione professionale, della ricerca scientifica, delle poste e telecomunicazioni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte della Commissione. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il CIPE, sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nell'elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo disporrà che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani ».

16.1

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

N A T A L I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo è favorevole.

L U S O L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U S O L I . Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, noi comprendiamo che l'articolo 16 così come è stato formulato dalla Commissione in sede redigente poteva suscitare delle perplessità ed anche delle opposizioni. Quello che non condividiamo e criticiamo, però, è il modo in cui il Governo ha manifestato questa opposizione. Infatti, se la questione fosse stata sollevata in Commissione o anche soltanto un giorno prima che il provvedimento venisse in Aula vi si poteva porre rimedio in modo meno clamoroso e meno spettacolare. Comunque, a parte questo, che pure ha la sua importanza, e a parte anche la comprensibile opposizione all'articolo approvato in sede redigente dalla Commissione, resta tutta l'importanza e tutta la validità dell'obiettivo sostanziale che con questo articolo la Commissione all'unanimità si proponeva di raggiungere; obiettivo sostanziale che era ed è quello di impedire che alla montagna, cioè ad una metà del territorio nazionale nel quale vivono ancora, nonostante la fuga forzata di tutti questi anni, circa 10 milioni di cittadini, continuassero ad essere assegnate le briciole del reddito nazionale, le briciole dell'intervento pubblico. Questo, infatti, è ciò che è successo in passato e che viene ipotizzato per l'avvenire se si considera che, dopo tutto quanto è stato detto e scritto in questa sede o fuori di essa in tutti questi anni in ordine al dissesto e alla degradazione economica e sociale dei territori montani, il Governo ha voluto imporre per i prossimi tre anni uno stanziamento di soli 116 miliardi a favore dei territori montani.

Ed è proprio in considerazione della rigida e negativa posizione del Governo nei confronti dell'insistente richiesta avanzata unanimemente da tutti i settori di questo Parlamento per un sostanziale aumento degli stanziamenti che la Commissione è stata costretta ad inserire il tanto discusso articolo 16 nel provvedimento che stiamo per approvare.

Quindi non un rimprovero, io credo, non un demerito ai commissari della Commissione agricoltura per aver formulato un articolo non del tutto — se volete — proponibile dal punto di vista formale, ma un rico-

noscimento ai componenti di questa Commissione per avere costretto il Governo e la nostra Assemblea a riconsiderare e ad affrontare questa grossa lacuna contenuta nel provvedimento.

Va riconosciuto inoltre alla Commissione il merito di aver superato, sia pure in un modo meno rigido, meno impegnativo, l'ostacolo incontrato rielaborando un nuovo testo dell'articolo 16 — quello che ci viene proposto — in modo da impegnare seriamente il Governo a destinare una adeguata aliquota dei futuri stanziamenti statali al finanziamento dei piani zionali della montagna.

Noi abbiamo collaborato alla stesura di questo nuovo articolo 16, come abbiamo cercato di dare tutto il nostro contributo all'elaborazione del provvedimento oggetto del nostro esame. Consideriamo questo articolo un importante passo avanti nella strada dello sviluppo democratico dell'economia montana. Non solo quindi voteremo questo articolo ma continueremo a vigilare e ad agire in collaborazione con tutte le forze che credono alla possibilità e alla necessità del superamento degli squilibri territoriali e sociali, che credono alla possibilità di uno sviluppo dell'economia montana, affinché l'articolo 16 — così come è stato riformulato dalla Commissione — non venga eluso approfittando della stesura generica ma venga invece rigorosamente rispettato e applicato nella sua sostanza. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

C U C C U . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C U C C U . Il nostro Gruppo non voterà l'emendamento all'articolo 16, pur riconoscendo che nella formulazione datagli dalla Commissione in sede redigente vi erano alcuni eccessi; abbiamo d'altronde concordato ieri sera con le osservazioni fatte in proposito dall'onorevole Ministro. Pensavamo però che la Commissione ristretta, oggi, con il suo emendamento si sarebbe limitata a disciplinare le riserve di investimenti pubblici fino ad un certo limite, fino al limite della difesa e della conservazione del suolo, dell'agricol-

tura e della viabilità ordinaria, escludendo in diversa misura il turismo, lo sport, i trasporti, la sicurezza sociale, la formazione professionale, la ricerca scientifica, le poste e telecomunicazioni.

La totale esclusione della riserva di investimenti pubblici in tutti i comparti di spesa ci lascia molto perplessi. Si tratta della caduta totale di un preciso impegno inteso a favorire condizioni di vita civile nella montagna. Non possiamo accettarla.

Per questi motivi non voteremo questo articolo 16, e ciò ci dispiace. Non lo voteremo semplicemente: nè contro nè a favore, appunto perchè non intendiamo dare senso alcuno a questa operazione di pura tattica parlamentare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 16. 1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , *Segretario:*

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 17.

Le disposizioni della presente legge si devono considerare integrative di quelle contenute nelle leggi attualmente in vigore per la montagna.

Ogni disposizione di legge che risulti in contrasto con quelle della presente legge è abrogata.

(È approvato).

Art. 18.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle regioni a statuto speciale, che concorreranno alla ripartizione dei

finanziamenti previsti dalla presente legge in base al disposto dell'articolo 5.

(È approvato).

Art. 19.

Le regioni, per il periodo di preparazione dei piani zionali di cui all'articolo 5, autorizzeranno e finanzieranno opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle comunità montane.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Brugger. Ne ha facoltà.

B R U G G E R . Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in sede di dichiarazioni di voto mi siano consentite poche parole per dichiarare che voterò a favore di questo disegno di legge.

Quale uno dei rappresentanti della popolazione montana ho potuto seguire da vicino il lungo e laborioso iter che questo disegno di legge dovette purtroppo attraversare per arrivare finalmente all'auspicato buon fine. Spero vivamente che esso possa trovare il definitivo consenso dell'altro ramo del Parlamento al quale dovrà passare per ottenere l'approvazione delle modifiche apportate dal Senato al testo della Camera.

Sono persuaso che le modifiche apportate hanno reso più semplice e più chiara l'applicazione concreta dei provvedimenti che il disegno di legge vuole realizzare immediatamente dopo l'entrata in vigore, in particolare in favore non solo dei contadini di montagna bensì a vantaggio di tutta la popolazione colà residente.

Infatti il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera condizionava i provvedimenti finanziari nei loro contenuti a determinati presupposti che erano dei presupposti organizzativi delle comunità montane e che avrebbero potuto essere realizzati al più pre-

sto dopo tre anni. Con le modifiche apportate dal Senato, come già accennato, i benefici della legge potranno trovare immediata applicazione da parte delle regioni.

È stato inoltre provveduto a far sì che le regioni titolari delle relative competenze potessero ampiamente disporre di propri organi e uffici in conformità alle loro esigenze particolari, pur sempre nell'ambito della programmazione dello Stato.

Sono profondamente convinto che le comunità montane, quando entreranno in funzione, colmeranno una lacuna nell'organizzazione della nostra pubblica amministrazione perchè faranno perno sulla realizzazione di opere e di iniziative intercomunali di interesse non solo agricolo, ma anche economico e sociale. Le comunità montane serviranno in futuro da anello di congiunzione tra comuni e regioni.

Per gli scopi che il disegno di legge in votazione si prefigge, i mezzi finanziari resi disponibili non basteranno neanche al soddisfacimento delle esigenze più urgenti. Ritengo tuttavia che potranno garantire almeno la regolarità di un primo rodaggio delle nuove istituzioni. Se, trascorsi i primi tre anni, le comunità montane dimostreranno la loro funzionalità, sono certo che si troverà la possibilità per ulteriori e più cospicui finanziamenti.

Non vorrei terminare questa mia breve dichiarazione di voto senza aver dato atto della convinzione regionalistica che ha costituito la base delle discussioni sia nel sottocomitato che nella commissione legislativa. A questo punto mi sento in dovere di esprimere un sincero ringraziamento al presidente della Commissione agricoltura e foreste, senatore Rossi Doria e al relatore, senatore Mazzoli, per l'impegno con il quale hanno saputo superare idee contrastanti durante le laboriose discussioni. Se il disegno di legge sarà approvato a larga maggioranza in quest'Aula, il merito principale certamente spetterà loro.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore De Pace. Ne ha facoltà.

* D E L P A C E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la legge sulla montagna, che vide la luce per la prima volta nel 1952, ha avuto solo una funzione di strumento incentivatore, ma lentamente tra le popolazioni montane si è maturata una volontà nuova di modifica degli orientamenti in direzione di future leggi sulla montagna. Questa maturazione si è avuta non solo fra gli uomini della montagna, ma anche nei comuni, nelle province, nelle comunità montane e ultimamente nelle regioni che, unitariamente, nel convegno di Venezia degli assessori all'agricoltura, hanno dimostrato con quanta forza sostenevano una linea diversa d'impostazione per una legge sulla montagna. In secondo luogo è maturato ed è cambiato anche un altro orientamento. Gli stessi organi legislativi, le stesse forze parlamentari hanno recepito, anche se con lentezza, questa maturazione di bisogni e di orientamenti che veniva dalle genti delle montagne e dalle loro associazioni e si sono comprese finalmente — o almeno in generale si sono manifestati alcuni orientamenti di fondo in questo senso — alcune indicazioni.

Una prima indicazione, che scaturiva unanime da tutte queste forze, era quella che in montagna si aveva bisogno, sì, di interventi, ma che tali interventi non potevano più essere affidati al caso e dovevano essere orientati da una radicale programmazione di base alla quale dovevano sottostare (tutti ne sentivano la necessità) gli interessi privati e gli interessi di altri organismi che rimanevano al di fuori della programmazione della comunità.

In secondo luogo era maturata l'idea che l'intervento non poteva più essere spezzettato in mille rivoli creati dai compartimenti stagni fra l'uno e l'altro e quindi non comunicanti fra di loro quando si verificavano eccessi da una parte e difetti dall'altra e che gli investimenti dovevano essere destinati globalmente agli enti erogatori in modo che di volta in volta potessero venire orientati là dove la necessità della programmazione li chiamava e là dove le esigenze di rinnovamento, di sviluppo o di conservazione della montagna richiedevano un massiccio intervento.

In terzo luogo era maturata la convinzione che gli investimenti non potevano più essere diretti in luoghi distanti dalle comunità montane, ma dovevano avvicinarsi, dovevano giungere a contatto con le genti della montagna, che non dovevano più provenire da mano privata ma dovevano provenire dalla mano pubblica, sì da indirizzare in modo pubblico la trasformazione della montagna, e che dovevano essere il frutto di una volontà comune, senza mortificazione di nessuna delle parti.

P R E S I D E N T E . Scusi, senatore Del Pace, vorrebbe fare la dichiarazione di voto?

D E L P A C E . Se devo motivare la dichiarazione di voto, devo dire alcune cose.

P R E S I D E N T E . Non deve fare un intervento generale, però.

D E L P A C E . Cercherò di essere molto breve.

Si sentiva la necessità di comunità montane operanti libere scelte unitarie in armonia con tutte le amministrazioni componenti le comunità stesse e senza coartazione della volontà di alcuna di esse. Ecco perchè si parlava di minoranze presenti e di uno sviluppo armonico; e noi ci riferivamo alle amministrazioni provinciali che erano state parte di tale sviluppo e soprattutto alle regioni come elementi coordinatori delle diverse zone omogenee, come strumenti di programmazione e di collegamento nazionale, come enti erogatori di finanziamenti e controllori dei finanziamenti stessi.

In quarto luogo i montanari si sono sempre più resi conto che per portare avanti il problema della montagna non bastano più le piccole leggi speciali, ma occorre che la montagna sia inserita nella programmazione generale e in tutti gli altri finanziamenti.

La montagna, cioè, non ha più bisogno di leggi speciali perchè è un qualche cosa che fa parte del territorio nazionale nel quale si deve operare. Questo non vuol dire che la legge speciale appositamente predisposta per la montagna, per settori che hanno particolari bisogni, non sia ancora valida per qual-

che tempo; ma fondamentalmente i montanari si rendono conto che questa deve essere la nuova via da seguire. Non si può pensare, con 116 miliardi in tre anni, di risolvere il problema; questo intervento, è chiaro, deve essere sviluppato.

Prendiamo atto con una certa soddisfazione che la Commissione agricoltura ha operato in questo filone e in questo indirizzo. È stata apportata una modifica profonda. Tale modifica era già stata operata in parte dalla Camera, ma è principalmente la Commissione agricoltura del Senato che ha operato una profonda riforma della legge sulla montagna che cammina in questa direzione. L'onorevole Ministro dell'agricoltura ha espresso alcune perplessità principalmente sull'articolo cinque; forse le sue perplessità erano dovute a questo carattere di novità, a questo fatto nuovo che veniva avanti. Mi auguro che ciò non sia.

N A T A L I, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Le mie perplessità erano dovute alla preoccupazione di non inceppare l'iter del provvedimento.

D E L P A C E. Ma sempre collegate a questo fatto nuovo.

Riteniamo che bisogna avere il coraggio di andare avanti con decisione nel decentramento dei poteri alle regioni perchè questo sarà uno stimolo nuovo per nuove iniziative.

È chiaro che però noi non siamo completamente soddisfatti di questa nuova legge; non siamo soddisfatti perchè non è stata recepita la proposta di totale partecipazione delle province alla programmazione e alla comunità montana; non siamo soddisfatti perchè non è stata approvata la delega totale alle regioni e quindi una parte ancora dei pochi miliardi stanziati rimangono al Ministero dell'agricoltura; non siamo soddisfatti perchè non è stata accettata la proposta di una visione di programmazione totale; perchè, in relazione all'articolo 16 e alla sua previsione di destinare a favore dei territori montani quell'aliquota del 35 per cento, anche se formalmente accogliamo il principio delle riserve, è chiaro che questo doveva costituire uno stimolo preciso di impegni per finanziamenti,

mentre ora questi impegni rimangono molto vaghi per il Governo; tuttavia noi ci auguriamo che quell'articolo non rimanga lettera morta e d'accordo con il senatore Lusoli ci impegnamo a far sì che il provvedimento vada avanti; non siamo soddisfatti perchè non è stata accolta la proposta di un aumento del finanziamento, che è rimasto di 116 miliardi, a causa — ci si è trincerati dietro questa spiegazione — di difficoltà che il Tesoro deve affrontare.

Noi consideriamo questa legge un passo in avanti, come ho già detto, un avvio verso una nuova visione del problema della montagna, ma ancora insufficiente e con alcune gravi limitazioni.

Opereremo, di qui in avanti, onorevoli colleghi, in modo tale che la nostra spinta, la nostra iniziativa, la nostra forza e il nostro contributo fattivo — che mi sembra è stato riconosciuto nella discussione in Commissione agricoltura — stimolato dal Paese, dai comuni, dalle province, dalle comunità montane, dalle regioni, dagli uomini della montagna, possano ottenere nuovi risultati con la legge.

È per questi motivi, che ho voluto così brevemente — e mi scuso, signor Presidente — enunciare, che il nostro voto non può essere completamente positivo. Pur riconoscendo i grandi passi in avanti fatti, pur riconoscendo che vi è una nuova impostazione, proprio perchè riteniamo che si poteva fare ancora di più e ancor di più migliorare questa legge, il nostro è un voto di astensione sul disegno di legge globalmente considerato. E il nostro voto di astensione ha il significato di uno sforzo, di un impegno nostro a portare avanti la linea tracciata per ulteriori sviluppi e miglioramenti e anche il significato di uno stimolo agli amici che hanno collaborato e lavorato in modo serio e impegnato a fare quegli ulteriori passi in avanti che permettano di portare a soluzione i problemi della montagna e soprattutto degli uomini della montagna. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bardi. Ne ha facoltà.

B A R D I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi il Gruppo del partito socialista italiano voterà a favore del disegno di legge recante il titolo: « Nuove norme per lo sviluppo della montagna » per un complesso di motivi dei quali mi permetterò di indicare i principali e i più significativi. Esso mira a rendere concretamente attuabile l'espressa norma contenuta nell'articolo 44 della Costituzione (« La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane ») interpretando non soltanto come una linea di tendenza, ma come un preciso dovere da parte dello Stato verso le popolazioni delle zone di montagna e di alta collina il predisporre i mezzi idonei e adeguati per lo sviluppo dell'economia di quelle popolazioni.

Basterà pensare che le zone interessate sono parte notevole del territorio nazionale (quasi metà dei comuni, con una superficie di circa la metà di quella complessiva e con una popolazione di circa 10 milioni di abitanti) per comprendere l'importanza di una previsione di sviluppo dell'economia che rompa i tradizionali squilibri, arresti l'esodo delle popolazioni e l'impoverimento di queste zone per creare possibilità di vita a coloro i quali restano nella montagna a lavorare e concorrere allo sviluppo armonico e generale di tutto il Paese.

Con questo disegno di legge si esce fuori dello schema tradizionale degli interventi frammentari e discontinui e si accetta il criterio di intervento organico continuo, affidato alle scelte e agli indirizzi che gli stessi abitanti delle zone di montagna andranno a determinare attraverso la costituzione delle comunità montane, che rappresenta l'aspetto qualificante di questa legge.

Saranno gli stessi montanari a studiare i propri problemi, a trovare le soluzioni più idonee con uno strumento di autonomia e di partecipazione; saranno gli stessi montanari a diventare arbitri del proprio destino, scegliendo il tipo di sviluppo che nelle singole zone meglio risponderà alle proprie esigenze di vita.

Attraverso la precisa delimitazione del territorio montano, l'individuazione di zone omogenee, l'approntamento dei piani di svi-

luppo da parte delle comunità montane, ai quali dovranno adeguarsi — è bene sottolinearlo — i piani degli altri enti operanti nel territorio delle comunità, sarà possibile iniziare una nuova politica per la montagna, una nuova politica che non attenda le soluzioni miracolistiche del potere centrale ma che le guardi nel concreto delle realtà sociali e locali e le avvii a definizione con la partecipazione diretta delle popolazioni interessate.

Sarà bene sottolineare che tale impostazione consentirà alle nostre popolazioni di montagna di ricercare altre vie per vincere lo stato di impoverimento e di miseria. Lo sviluppo economico e l'elevazione del reddito potranno essere ricercati non solo attraverso una diversa strutturazione in agricoltura, ma anche attraverso la creazione di strutture extra agricole. Non solo cioè si dovranno incrementare le attività agricole, silvo-pastorali, boschive e zootecniche, ma si dovranno esaminare le possibilità di creazione e di sviluppo delle attività turistiche, artigianali ed anche industriali.

Onorevoli colleghi, io provengo da una regione ove la montagna non ha ancora realizzato queste possibilità; eppure sono convinto che vi sono zone nelle quali lo sviluppo turistico e quello industriale non solo sono possibili ma economicamente validi e risolutivi di molti problemi.

Oggi che l'indirizzo economico ha subito una modificazione nel senso che si è compreso che non è più la concentrazione in poli di sviluppo di attività industriali a determinare l'avanzamento economico del Paese ma è la diffusione delle attività industriali nelle zone suscettibili di sviluppo a far crescere economicamente il Paese, non esiste neppure la possibilità teorica di contrasto o di contrapposizione tra gli interessi e le domande delle popolazioni montane e gli interessi generali del Paese. Esiste invece l'esigenza di un armonico ed equilibrato sviluppo fra tutte le zone.

Ovviamente questa legge non risolve tutti i problemi delle zone montane e non li affronta tutti, come ad esempio non affronta né risolve i problemi della difesa del suolo. Ma è certamente l'inizio di un modo nuovo

di concepire i rapporti con le popolazioni montane, le quali assumono la funzione di « servizio » a sostegno delle loro zone e quindi sono considerate come le protagoniste vere della propria esistenza e dei propri problemi.

Noi quindi siamo soddisfatti di ciò, perchè siamo convinti che i montanari sapranno trovare molto meglio da se stessi le soluzioni idonee ai loro problemi e sapranno restituire alla collettività nazionale in termini di benessere generale ciò che lo Stato riconosce di dover loro dare, come doveroso mezzo di superamento degli attuali squilibri territoriali. Grazie. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cuccu. Ne ha facoltà.

CUCU. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non intendiamo rifare la storia lunga delle delusioni e delle sconfitte della lotta generale che nel nostro Paese da venticinque anni è stata condotta attorno ai temi dello sviluppo del mondo, agricolo e non agricolo, montano. Oggi invece siamo modestamente, ma sostanzialmente soddisfatti dei risultati che

si conseguono con questa legge proprio per il fatto che, dopo l'incidente di ieri pomeriggio, la legge è stata portata al voto dell'Assemblea senza sensibile ritardo rispetto al suo previsto corso parlamentare e con guadagno sostanziale di chiarezza per il suo contenuto.

Questa nostra dichiarazione di voto sarà quindi molto semplice e breve.

Abbiamo infatti dichiarato già da ieri sera che concordiamo in sostanza con i rilievi fatti dal Governo per bocca del ministro Natali in ordine all'articolo 16 e cioè ad una parte della riserva di investimenti pubblici che il testo di questa legge intendeva sancire e che erano, per la verità, piuttosto eccedenti il fabbisogno reale dell'economia montana, di una sua ricostituzione produttivistica come di un suo riassetto sociale anche nei suoi termini più auspicabili e più ottimistici.

Oggi abbiamo su questo argomento le idee più chiare, anche se non interamente concordi, per mezzo dell'emendamento allo stesso articolo 16, del quale abbiamo criticato i gravi limiti. Si tratta comunque di un vantaggio sostanziale per l'efficienza operativa della norma, pur tanto scaricata del suo peso, fra le categorie imprenditoriali e le popolazioni interessate.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(*Segue CUCU*). Null'altro è stato toccato degli articoli predisposti dalla Commissione agricoltura in seno alla quale la legge ha avuto così larga, lunga e profonda attenzione. L'emendamento del collega Veronesi, infatti, che non poteva essere accolto, per quanto meritevole della massima considerazione, era già stato oggetto di discussione ampia, direi conclusiva in sede di Commissione, con esito negativo ed è stato giustamente respinto anche in questa sede, sebbene prospettasse un problema serio, che potrà anche essere ripreso, ma sul quale la mia parte, tuttavia, sarà sempre

contraria. Riteniamo, invece, totalmente opportuno l'emendamento all'articolo 15 del testo della Commissione, il quale semplifica i conteggi percentuali dei millesimi di lira in materia di autorizzazione della spesa pubblica.

In definitiva riteniamo che la legge costituisca un passo in avanti nella legislazione sulla disciplina degli interventi a favore della montagna. Riteniamo anche però che una legge buona non può essere attuata senza i mezzi necessari e sufficienti per renderla operante; direi addirittura che è preferibile una legge meno buona, ma con mez-

zi sufficienti ad una legge più buona con mezzi non idonei alla sua attuazione e vitalità. Manteniamo, quindi, le nostre riserve e la nostra insoddisfazione sui 116 miliardi di stanziamento da spendere in tre anni.

Il nostro voto complessivo non può essere, dunque, favorevole ma non sarà contrario. Ci asteniamo pertanto dal voto, riconoscendo ed augurandoci che un nuovo discorso sia iniziato ormai con questa legge per una nuova disciplina in materia di interventi a favore della montagna e che attraverso i nuovi, democratici organi operativi che la legge prevede si apra una nuova prospettiva per la democratica gestione degli interessi non solo contabili, ma di civiltà che la classe imprenditoriale agricola diretta intende difendere nel corpo dell'economia e della società nazionale.

Lavoreremo a fianco di questa classe affinché l'insufficienza finanziaria della legge sia colmata; e lo faremo con i modi democratici della spinta di base, della pressione organica della categoria interessata e della lotta popolare che indubbiamente la sosterrà. Giacchè sarà una lotta che interpreterà gli interessi globali delle comunità montane e della nazione nella sua totalità. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Trabucchi. Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Il Gruppo della democrazia cristiana ha partecipato così lungamente e così attivamente sia in sede di Sottocommissione, sia in sede di Commissione, sia anche per quello che se ne è discusso qui in Aula alla preparazione di questo disegno di legge che non ci sarebbe neppure bisogno di una dichiarazione di voto per chiarire che esso è completamente favorevole all'accoglimento dei principi e all'approvazione del testo. Il Gruppo della democrazia cristiana darà quindi il suo voto, cosciente che in questo disegno di legge non c'è ancora evidentemente tutto quello che si può domandare per le zone montane del territorio italiano. Troppe sono le zone montane, troppo diverse sono le situazioni dell'una e

dell'altra regione, perchè un solo provvedimento soddisfi tutti i bisogni. Il vero riassetto dell'economia della montagna potrà aversi soltanto quando saranno funzionanti le regioni, non soltanto isolatamente, ma in collaborazione e collegamento tra loro e con quella che dovrà sempre rimanere opera di competenza del Governo centrale.

Le popolazioni montane hanno certamente molto da aspettarsi dall'opera nostra. Noi siamo infatti coscienti che l'evoluzione dell'economia porta necessariamente anche alla modificazione della situazione economica di popolazioni che altre volte e in altri tempi erano chiuse quasi in mercati isolati e distaccati gli uni dagli altri. Oggi, venendo a contatto con tutta la rimanente popolazione italiana, queste popolazioni vengono a risentire di squilibri che sono sì antichi, ma che oggi si appalesano nel contatto quotidiano, negli scambi continui in forma molto più sensibile. Dobbiamo dire che anche le recenti e non recenti dolorose esperienze della mancata cura delle zone montane hanno fatto capire come sia nell'interesse dello Stato nella sua integrità far sì che le popolazioni montane persistano a rimanere nei territori che purtroppo potrebbero essere spinte ad abbandonare, persistano a rimanervi, nella loro funzione di vigili sentinelle, non dico già di sentinelle con significato bellico o nazionalistico, ma di sentinelle per la difesa del suolo e dei suoi abitanti contro il continuo lavoro demolitore degli elementi meteorologici, causa di movimenti che in montagna hanno origine ma che poi si riversano minacciosi e apportatori di rovine e di sciagure nella pianura.

Solo una costante presenza delle popolazioni montane, una costante loro attività di osservazione naturale e quasi paterna in collaborazione con il Corpo delle foreste, con gli organi del Ministero dell'agricoltura, con quelli che saranno gli organi delle regioni, potrà dar corpo ed efficienza a quella vigilanza continua e a quella protezione di immediato intervento che si richiede a salvaguardia delle restanti parti del territorio nazionale.

Indubbiamente la legge porta a questo proposito elementi buoni e validi, facen-

do sì che si abbiano a soddisfare le inveterate aspirazioni dei nostri montanari per il riconoscimento di quelle comunità che possiamo dire rappresentino il giusto punto di connessione e collegamento tra il comune che in montagna ha ancora grandissima rilevanza (dato che nel comune si sintetizzano tradizioni secolari) e le opere necessarie che trascendono il territorio e le possibilità realizzatrici del comune sia dal punto di vista della spesa, sia da quello della capacità di organizzazione, fattiva, sia da quello della necessità di collaborazione.

La comunità montana è da noi salutata dunque come un'istituzione che non sacrifica l'autonomia delle genti montane sul loro territorio, ma fa sì che, attraverso una azione più forte, più potente e più coordinata, le genti locali abbiano la possibilità di realizzare scopi e finalità che altrimenti difficilmente potrebbero raggiungere.

Non possiamo non ricordare inoltre che se gli stanziamenti previsti da questo provvedimento sono sempre pochi per chi ha tanto bisogno, essi rappresentano tuttavia un grosso sacrificio che il bilancio dello Stato si accinge a fare a favore della montagna, delle popolazioni montane, delle colture forestali e montane. Tale sacrificio, come dicevo prima, non è fatto però solo a favore dei territori montani, ma è destinato anche alla realizzazione di quell'equilibrio geopolitico che, sia dal punto di vista territoriale che da quello economico, è indiscutibile esigenza di una politica programmata per la realizzazione del progresso generale.

Ecco perchè, oltre alle ragioni evidenziate così ampiamente in sede di discussione del provvedimento, soprattutto in Commissione, riteniamo di segnalare il fatto della relativa approvazione come un notevole passo avanti nella tutela dei territori montani, tutela vista in un significato moderno, in un significato economicamente valido, nella previsione di un'evoluzione futura e non semplicemente come riparazione di deficienze passate. Salutiamo l'approvazione di questa legge anche come una promessa di proseguimento di un'opera valida e viva affinché le nostre zone montane non possano

diventare esclusivamente zone turistiche o agricole ma acquistino un'importanza economica complessiva ed unitaria in modo che le popolazioni non abbiano ad abbandonare intempestivamente il proprio insediamento — diciamo così — con rancore ma possano continuare ad abitare le loro terre con la certezza di un migliore futuro e con la sicurezza di poter far conto costantemente dell'apprezzamento e dell'aiuto delle popolazioni situate in territori più fortunati dove sussiste una possibilità di sviluppo che nei territori montani non può essere realizzato.

Il Gruppo della democrazia cristiana, ripeto, è fiero di aver collaborato alla stesura e alla discussione di questo disegno di legge ed è lieto perciò di poter dare il proprio voto con fiducia sia nell'opera del Governo, sia nella volontà del Parlamento, sia nell'opera delle regioni che si apprestano a prendere conoscenza di questi problemi e a risolverli con aderenza costante alle necessità reali. *(Vivi applausi dal centro. Congratulazioni).*

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Modificazione degli articoli 135 e 304-quarter del codice di procedura penale » (1286-B) (Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri — già approvato dal Senato — con altro disegno di legge di iniziativa del deputato Vassalli)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione degli articoli 135 e 304-quarter del codice di procedura penale », già

approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri — già approvato dal Senato — con altro disegno di legge di iniziativa del deputato Vassalli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, ricordo che, quando in Senato si discusse la modifica dell'articolo 135 del codice di procedura penale, ebbi modo di esprimere il mio dissenso, in quanto non ritenevo opportuno modificare tale articolo nel senso allora proposto. L'articolo votato dalla Camera dei deputati a me sembra più aderente all'esigenza di garantire il diritto di difesa dell'imputato. Basti ricordare che l'articolo 135 dell'attuale codice di procedura penale prevede la possibilità del colloquio tra il detenuto ed il suo difensore solo se il giudice lo autorizza, dopo espletato l'interrogatorio. Successivamente l'autorizzazione non è più necessaria.

Onorevoli colleghi, a mio avviso, il testo proposto dalla Camera è da preferirsi a quello proposto dalla Commissione del Senato.

La norma proposta dalla Camera: « il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto, senza bisogno di autorizzazione, sin dal momento dell'arresto o del fermo » garantisce di più l'assistenza difensiva del detenuto. Ma è preferibile soprattutto sotto un altro profilo. Se due persone sono imputate, ad esempio, dello stesso reato e nei confronti di una di esse viene emesso il mandato di cattura, mentre l'altro, per il quale il mandato di cattura è facoltativo, non viene incarcerato, accade che quest'ultimo ha la possibilità di conferire con il suo difensore immediatamente, ma non altrettanto l'imputato detenuto, il quale per poterlo fare deve attendere l'autorizzazione da parte del magistrato.

È evidente, quindi, che si viene a determinare una disparità di trattamento tra l'uno e l'altro degli imputati; con il testo proposto

dalla Camera tale disparità viene ad essere eliminata, perchè l'imputato, anche detenuto, può immediatamente conferire con il suo difensore.

Si consideri inoltre che nel quadro generale della riforma si prevede anche (e questo è già attuato, è già attuale) che colui che viene sottoposto a procedimento penale può rifiutarsi di rispondere, dopo essere stato avvertito di tale facoltà. Ciò significa che l'imputato, rifiutandosi in un primo momento di rispondere, avverte l'esigenza di farlo dopo aver conferito con il proprio difensore. Nè si venga a dire che parlando immediatamente con il difensore si ha la possibilità dell'inquinamento delle prove. È una vecchia teoria che respingiamo, perchè l'inquinamento delle prove può avvenire indipendentemente dal colloquio con il difensore. Non potrebbe avvenire forse dopo, con i familiari, con gli amici o con altre persone? È necessario proprio l'immediato colloquio con il difensore per rendere possibile l'inquinamento delle prove? Ma allora questo si renderebbe possibile per l'imputato non detenuto e non per quello detenuto!

Perciò l'argomento non resiste alla critica e non giustifica la disparità di trattamento tra l'imputato detenuto e l'imputato non detenuto, disparità che ebbi occasione di rilevare anche in sede di discussione del disegno di legge proposto dal Senato. Ricordo — potrei sbagliarmi — che il senatore Leone riconobbe valida la mia obiezione e la mia argomentazione, tanto che affermò: è una questione che va rivista successivamente. Perciò sono dell'avviso di approvare il disegno di legge proposto dalla Camera dei deputati che ha modificato il disegno di legge del Senato.

I compagni comunisti hanno proposto un emendamento il quale, se verrà approvato, ripristinerà il testo della Camera. Ed io, fin da questo momento, per non riprendere la parola successivamente, mi dichiaro favorevole a questo emendamento, perchè ritengo che sia molto più giusto il testo della Camera, in quanto più idoneo a garantire i diritti della difesa. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Maris. Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, alla Camera dei deputati proprio nelle giornate di ieri e di oggi si è svolta la discussione sul disegno di legge delega al Governo per la riforma generale del codice di procedura penale. In questo disegno di legge è compresa una norma (mi pare numero 38) che indica il criterio direttivo al quale il Governo delegato dovrà ispirarsi quando andrà a disciplinare i rapporti tra difensore e imputato, prima del giudizio e nel corso dell'istruttoria. Parrebbe quindi di dover dedurre da questa circostanza, dall'esistenza cioè di un provvedimento generale sul codice di procedura penale all'esame dell'altro ramo del Parlamento, l'opportunità di non procedere in questa materia per novelle, riformando qua e là il codice di procedura penale. Ma così non è perchè l'opportunità di procedere per novelle sussiste, soprattutto perchè il codice di procedura penale attualmente in vigore fa acqua da tutte le parti; è uno strumento largamente superato, uno strumento che certamente non è stato predisposto con la preoccupazione di tutelare i diritti di libertà, di uguaglianza e di difesa del cittadino, uno strumento in contrasto con la Costituzione, contrasto che è sovente rilevato dalla Corte costituzionale.

Il Governo stesso ha dovuto far ricorso quest'anno, con un decreto che è stato poi convertito in legge, ad una piccola novella per modificare il codice di procedura penale, stabilendo che all'interrogatorio dell'imputato ha diritto di assistere il difensore. La Corte costituzionale infatti ha dichiarato illegittima la norma di cui all'articolo 302-bis che non prevede l'intervento del difensore nel momento dell'interrogatorio.

È quindi opportuno procedere per novelle e su questo siamo d'accordo; e siamo d'accordo per varare un provvedimento ancora prima che venga emanata la legge di delega al Governo sull'intero codice di procedura penale. Ma ci sembra che la novella proposta dalla Commissione sia estremamente moderata nel suo contenuto. Non sarà inutile, penso, riassumere brevemente i tempi di questo disegno di legge. Vi fu un disegno di legge di iniziativa del senatore Zuccalà ed altri volto a modifi-

care l'attuale disciplina del rapporto tra difensore e imputato. Si stabiliva in quel provvedimento che il giudice non aveva la discrezionalità di concedere o negare al difensore il colloquio dopo l'interrogatorio. Inoltre si stabiliva l'obbligatorietà per il giudice di depositare, entro cinque giorni dall'interrogatorio, il verbale dell'interrogatorio medesimo senza possibilità di differire il deposito e quindi senza possibilità di interferire nel diritto del difensore di avere il colloquio con l'imputato.

Votammo a favore di quel disegno di legge e la Commissione e l'Aula furono favorevoli. Quando il provvedimento passò alla Camera, fu abbinato ad una proposta di legge di iniziativa del deputato Vassalli che disciplinava in maniera diversa e un po' più avanzata la posizione del difensore nel processo.

La Commissione giustizia della Camera ritenne poi di dover andare oltre non solo al disegno di legge del senatore Zuccalà, ma anche alla proposta del deputato Vassalli e non per una mania di perfezionismo o per realizzare un diritto di difesa in termini avveniristici, ma perchè nel frattempo — ecco quello che non dobbiamo dimenticare — era intervenuta una sentenza della Corte costituzionale, la sentenza n. 190 del 1970, che ampliava il diritto del difensore e stabiliva che esso non solo poteva e doveva essere presente all'interrogatorio dell'imputato da parte del giudice, ma aveva il diritto di intervenire anche ad una serie di altre incombenze istruttorie: perquisizioni, perizie, indagini di ogni altro tipo.

Quindi la Commissione — e in questo si trovavano concordi il Gruppo socialista, il Gruppo democristiano e il Gruppo comunista — propose una formulazione diversa dell'articolo 195, cioè che il difensore avesse il diritto non solo di essere presente all'interrogatorio, ma di conferire con l'imputato in ogni momento senza autorizzazione alcuna e fin dal primo istante, cioè da quando il cittadino è privato della sua libertà anche col semplice fermo di polizia o con l'arresto. In quel momento scatta il diritto di difesa che la norma costituzionale garantisce con l'articolo 24; e non può essere che pieno, senza limitazioni, perchè l'articolo 24 non pone li-

miti interni, non dà delega al legislatore di limitare il diritto di difesa.

Il Senato ha ritenuto di non recepire questa modificazione apportata in sede deliberante dalla Commissione giustizia della Camera ed è ritornato al vecchio testo, quello che avevamo mandato noi alla Camera prima che la Corte costituzionale intervenisse in questa tormentata materia. Oggi dovremmo rimandare un'altra volta, su posizioni più arretrate, il disegno di legge alla Camera. Io voglio richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, su questa circostanza. Non vorrei che proprio in tema di ordinamenti processuali, specificamente penali, si realizzasse questo *ping-pong* fra Camera e Senato che al limite può essere controproducente, soprattutto quando il tempo che passa riduce i margini della legislatura e può ragionevolmente ingenerare il dubbio che qualche provvedimento possa non vedere mai la luce. Quello del *ping-pong* può essere un sistema valido in diplomazia, ma non credo lo sia nei rapporti fra Camera e Senato, soprattutto quando le ragioni che determinano certi comportamenti, come questo della Commissione del Senato che vuole ripristinare il suo vecchio testo, non sono ragioni di principio. Infatti per ripristinare il vecchio testo non possiamo richiamarci all'articolo 24 della Costituzione, non possiamo richiamarci al diritto di difesa, non possiamo richiamarci alle obiettive necessità del processo penale con rito accusatorio come quello che dovrà uscire dalla legge di delega al Governo; possiamo richiamarci soltanto a ragioni di mera opportunità, che, tra l'altro, mi è sembrato di intendere per molti versi, non sono neppure preoccupazioni del Ministero di grazia e giustizia; nè per il disegno di legge-delega sulla riforma del codice penale là dove si vuol portare sino a otto anni la detenzione preventiva nè in questo campo dove si vuole vietare al difensore di avere rapporti con il detenuto fin dal momento dell'arresto o del fermo. Sono ragioni di opportunità che attingono soltanto a una struttura arretrata, semmai, degli organi di polizia giudiziaria. E, cioè, il Governo nel suo complesso, il Potere esecutivo che avverte di disporre di strumenti arretrati, di strumenti privi di mordente moderno, non

idonei e congrui alle necessità di un'indagine di tipo accusatorio, incapaci di una precisa e puntuale dialettica anche nel campo del processo penale, e che, di fronte a questa struttura arretrata, pensa che tutto sommato sia utile mantenere anche leggi o posizioni arretrate.

Così non si può operare. Quando si pone una legge, si deve porre una norma che, vorrei dire, ha senso kantiano, di comportamento in prospettiva; e saranno le strutture dello Stato o le strutture organizzative che dovranno adeguarsi alla norma. Non è la norma che deve segnare il passo per restare all'altezza delle vecchie strutture arretrate.

Ecco la ragione per la quale noi — senza ripetere le argomentazioni del senatore Tomassini — riteniamo che opera corretta di adeguamento del processo penale alle norme costituzionali, e, nel caso in concreto, alla norma di cui all'articolo 24 relativa al diritto di difesa, consista nell'accettare il testo che ci è venuto dalla Camera. In questo senso abbiamo presentato un emendamento che speriamo possa essere accolto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Follieri, facente funzione di relatore.

F O L L I E R I , f.f. relatore. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, il disegno di legge al nostro esame deriva da due disegni di legge di iniziativa parlamentare, uno dell'onorevole Vassalli e l'altro dei senatori Zuccalà, Pieraccini, Banfi e Bardi. Questi due disegni di legge sono stati unificati ed è stato stabilito, in conformità con i nuovi orientamenti costituzionali e di interpretazione delle leggi processuali penali, che subito dopo l'interrogatorio il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto. Si erano verificati degli inconvenienti; cioè il pubblico ministero o il giudice istruttore ai quali venivano affidate le indagini di un determinato processo ritardavano il deposito dei processi verbali dell'interrogatorio per modo che il difensore, secondo la dizione del

codice, non poteva venire in contatto con il suo difeso.

Oggi ci troviamo di fronte al disegno di legge approvato dalla Camera la quale *tout court* ha stabilito che il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto senza bisogno di autorizzazione sin dal momento dell'arresto o del fermo.

In Commissione giustizia si è discusso precisamente se sia opportuno stabilire che ciò avvenga in questo particolare momento, soprattutto in applicazione della sentenza numero 190 del 1970 della Corte costituzionale. Ha ritenuto la Commissione e ritiene quindi il relatore che, in base alla sentenza della Corte costituzionale, nel nuovo spirito che aleggia nell'interpretazione delle leggi di diritto processuale le quali vedono come personaggio principale l'accusato di un determinato delitto che va difeso nelle sue libertà, sia più opportuno che si stabilisca la possibilità per il difensore di conferire con l'imputato detenuto senza l'autorizzazione del giudice subito dopo che sia operato il deposito dei processi verbali di interrogatorio.

Per tale finalità la Commissione ha riveduto ed emendato l'articolo 1 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati ed ha fissato, nel successivo articolo 2, anche l'obbligo per il magistrato di depositare i processi verbali dell'interrogatorio dell'imputato nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto. In tal modo non ci sarà più la discrezione del magistrato che possa interrogare l'imputato e lasciarlo, in ipotesi per molti mesi, in attesa del colloquio con il difensore, ma ci sarà il diritto per il difensore di colloquiare con il detenuto nel momento in cui siano decorsi i cinque giorni dal deposito dell'interrogatorio.

Nella discussione svoltasi nella Commissione della Camera dei deputati vi sono stati diversi apprezzamenti della nuova situazione creatasi col disegno di legge approvato dalla Commissione in seguito all'emendamento proposto dall'onorevole Guidi. Altri deputati avevano espresso parere diverso, ma hanno aderito — e tra essi lo stesso onorevole Vassalli — a questa impostazione, pur titubanti, facendo presente proprio che i criteri della difesa sociale dovevano essere con-

temperati con quelli della difesa dell'individuo.

A me pare che in questo particolare momento, in cui la criminalità dilaga, quasi ad approfittare di questo senso di umanità che pervade e la Corte costituzionale nell'interpretazione della Costituzione e soprattutto il legislatore nei vari disegni di legge che vengono approvati, sia opportuno mantenere la dizione approvata dalla Commissione del Senato, che noi proponiamo per l'approvazione. Tutto deve essere rinviato necessariamente alla riforma del codice di procedura penale, ove si prevede il colloquio del difensore con l'imputato, però non è chiarito quando il difensore può avere rapporti con l'imputato detenuto. Io credo che questa riforma, che pure urge nei termini proposti dalla Camera, possa essere rinviata e che in via transitoria e di esperimento possa essere accettato quanto si propone all'approvazione dell'Aula da parte della Commissione del Senato.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

P E L L I C A N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo ritiene che il diritto attribuito al difensore — nel testo approvato dalla Camera dei deputati — di conferire con l'imputato detenuto senza bisogno di autorizzazione, sin dal momento dell'arresto o del fermo, possa turbare, a svantaggio del pubblico ministero, la parità tra l'accusa e la difesa, che ha sempre costituito — e tuttora costituisce — l'obiettivo di una equanime riforma.

Il problema, naturalmente, riveste una particolare e direi suggestiva importanza dottrina. Ma il Governo ritiene che il testo proposto dalla Commissione, conforme a quello già formulato dai proponenti, senatore Zuccalà e onorevole Vassalli, possa risolvere la questione, sul terreno pratico, nella maniera più equilibrata: in attesa, come ha detto il relatore poc'anzi, della riforma generale del codice.

Tuttavia, considerata la situazione di contrasto che in proposito si è determinata tra i due rami del Parlamento — e anche nell'am-

bito stesso di ognuno dei due rami del Parlamento — il Governo ritiene opportuno rimettersi all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

Art. 1.

L'articolo 135 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Durante l'istruzione, sia sommaria che formale, il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto, senza bisogno di autorizzazione, subito dopo il deposito dei processi verbali di interrogatorio di cui all'articolo 304-*quater*, primo comma.

Ha, altresì, diritto di conferire con l'imputato, senza bisogno di autorizzazione, subito dopo il deposito degli atti a norma dell'articolo 372 o dopo che la citazione fu ordinata dal pretore o richiesta dal pubblico ministero ».

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Maris e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 135 del codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, è sostituito dal seguente: " Il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto, senza bisogno di autorizzazione, sin dal momento dell'arresto o del fermo " ».

1. 1 **MARIS, TEDESCO Giglia, D'ANGELO-SANTE, MADERCHI, LUGNANO, FERMARIELLO, FABRETTI, BRAMBILLA, VIGNOLO, GIANQUINTO, VENANZI, PETRONE, MAMMUCARI, MACCARONE Antonino, BERTONE, ADAMOLI, PAPA, STEFANELLI, PALAZZESCHI, PIVA, BONAZZOLA RUHL** Valeria

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F O L L I E R I , *ff. relatore.* La Commissione è contraria.

P E L L I C A N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1. 1, presentato dal senatore Maris e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

Art. 2.

L'articolo 304-*quater* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della legge 18 giugno 1955, n. 517, e modificato dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1971, n. 62, è sostituito dal seguente:

(Deposito degli atti a cui possono assistere i difensori. Diritti del difensore dell'imputato)

« Salvo quanto è disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dell'interrogatorio dell'imputato, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice.

Ai difensori è comunicato immediatamente l'avviso che entro tale termine essi hanno facoltà di esaminare gli atti ed estrarne copie.

Il giudice può, a domanda dei difensori, e per giusta causa, prorogare il termine per

una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.

Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal giudice, a norma delle disposizioni precedenti, i difensori hanno facoltà di presentare istanze concernenti gli atti suddetti nei modi stabiliti dall'articolo 145.

Il giudice può provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'articolo 372.

Il difensore dell'imputato ha pure diritto di avere copia del mandato notificato od eseguito ».

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Z U C C A L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* Z U C C A L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi corre l'obbligo di precisare il nostro voto favorevole al disegno di legge così come proposto in Commissione per sintetizzare quello che è stato l'iter del disegno di legge che porta anche la mia firma con le modifiche introdotte dalla Camera. Apprezziamo lo spirito con cui il collega Maris ha presentato il suo emendamento, così come non siamo insensibili alle motivazioni che sono state addotte, sia in Senato, sia alla Camera, per la modifica che era stata proposta per consentire il colloquio del difensore con l'imputato detenuto, sin dal primo momento del fermo o dell'arresto. Calare questa riforma così radicale in un quadro giuridico istituzionale qual è quello previsto dal vigente codice processuale senza attendere la

riforma generale del codice di procedura penale, mi pare che possa essere ad un tempo incongruo e pericoloso. Infatti indubbiamente i motivi di ordine costituzionale per parificare la difesa all'accusa e per garantire il diritto di difesa all'imputato in ogni stato e grado del giudizio, conformemente all'articolo 24 della Costituzione, sono e debbono ritenersi prevalenti. Però nel momento in cui, in un quadro diciamo pure sociale turbato da una recrudescenza di delitti che l'opinione pubblica rileva con sempre maggiore sdegno, in una disciplina processualistica penale ancora pervasa da spirito autoritario, consentire che il difensore possa avere il colloquio con l'imputato arrestato e detenuto fin dal primo momento può creare serio pregiudizio non solo per la difesa della pace sociale, ma per l'esercizio stesso della professione forense. Infatti se immaginate l'ipotesi di un difensore che conferendo con l'imputato detenuto riceve da quest'ultimo la confessione che l'arma con cui è stato commesso e perpetrato il reato si trova nascosta in un cespuglio per cui viene pregato non tanto di ritirare lui stesso l'arma, ma di avvertire complici o parenti per farlo, prima che la polizia accorra e ritrovi l'oggetto del reato, voi vedete in quale grave, serio e difficile imbarazzo possa trovarsi la coscienza del difensore onesto e corretto, quali sono tutti i difensori nel nostro Paese, tutta la classe forense. Vedete in quale grave dilemma e dramma si troverebbe il difensore ricevendo questo invito e questa confessione e non sapendo cosa fare. Infatti, nel momento in cui pensa di favorire il proprio cliente per spirito di abnegazione e di sacrificio, interpretando male i doveri della propria professione, commette un reato; se invece, come è giusto che avvenga e come credo che si verifichi nella generalità dei casi, non adempie all'invito del proprio difeso, evidentemente prova un profondo senso di turbamento anche per l'ulteriore svolgersi del proprio mandato.

Quindi ritengo che in questo contesto giuridico in cui opera l'attuale vigente codice processuale, nel quadro di una recrudescenza delittuosa che turba la vita sociale del Paese, con riferimento anche a quello che

avviene nei Paesi più progrediti e con procedura accusatoria e non inquisitoria, come in Inghilterra e negli Stati Uniti, si lascia un margine ai poteri inquirenti, che possono anche essere quelli del giudice istruttore, di integrare, di sentire, di vagliare la posizione dei detenuti e degli arrestati. Credo che una innovazione in questo senso possa essere per il momento pericolosa e nociva agli stessi principi che vogliamo attuare e realizzare.

Il nuovo codice di procedura penale ha smentellato la vecchia struttura autoritaria e inquisitoria, ha creato un nuovo quadro entro cui operano questi nuovi strumenti e quindi la necessità dell'equiparazione tra l'accusa e la difesa non deriva solo da un piccolo inciso, ma dalla nuova visione del sistema entro il quale si svolge l'attività sia dell'accusa che della difesa.

Inserire però questo piccolo inciso in un quadro nettamente contrario a recepirlo secondo me è pericoloso e non necessario. Per questi motivi ritengo che dovrebbe essere approvato il testo deliberato dalla Commissione, in modo che il disegno di legge possa diventare, se l'altra Camera lo accoglierà nel nostro testo, definitivo.

M A R I S . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo negare che il provvedimento che stiamo per varare rappresenti, sia pure in questa formulazione, un passo avanti rispetto all'attuale disciplina, però non possiamo neppure ignorare che, ove l'avessimo voluto, avremmo potuto fare un passo più lungo di quello che facciamo e realizzare così maggiormente i postulati costituzionali.

Per queste ragioni ci asterremo dal voto.

A L B A R E L L O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L B A R E L L O . Signor Presidente, per le considerazioni svolte ampiamente dal collega Tomassini in sede di discussione generale il Gruppo del PSIUP si asterrà dalla votazione su questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758** » (1095), d'iniziativa dei senatori **Albertini e Caleffi**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 », d'iniziativa dei senatori Albertini e Caleffi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Di Prisco. Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, di frequente la nostra Aula è chiamata a discutere ed approvare provvedimenti che si riferiscono nel campo assistenziale a riaperture di termini per dare la possibilità a determinati gruppi di lavoratori di risolvere attraverso meccanismi più aggiornati il trattamento di quiescenza in modo più rispondente alle obiettive esigenze delle categorie.

In senso generale l'atteggiamento prevalente del legislatore italiano e quindi della nostra società in questi ultimi tempi è stato improntato a far sì che il trattamento di quiescenza potesse corrispondere il più possibile al trattamento avuto negli ultimi anni di

attività lavorativa. Questo meccanismo si sta ormai uniformando nelle varie disposizioni che riguardano queste categorie attraverso la tendenza a risolvere in senso generale la questione per tutti i lavoratori.

È evidente che su questo principio siamo d'accordo, in quanto occorre camminare in questa direzione. Perciò ad una prima lettura del provvedimento che ci viene sottoposto potrebbe sembrare che esso si inquadri in questa visione, in maniera da riparare in qualche modo ad un'ingiustizia facendo sì che coloro che sono interessati a questo provvedimento possano usufruire di meccanismi più aggiornati. Però se questo è l'indirizzo in senso generale, devo dire che questo provvedimento è di carattere troppo particolare: si tratta cioè di un provvedimento che riguarda una categoria di persone che ha già ottenuto un beneficio e che la riapertura dei termini porterebbe non ad una ricongiunzione ma alla ricostituzione di una posizione pensionistica.

Sul problema della ricongiunzione devo ricordare agli onorevoli colleghi che ampio fu il dibattito svoltosi in quest'Aula quando si trattò della pensione obbligatoria generale per i lavoratori dipendenti, ma che il problema della ricongiunzione dei periodi di attività lavorativa svolta in diversi settori con diversa copertura assicurativa non è stato risolto. Infatti la soluzione di tale problema è stata demandata con delega al Governo perchè entro il 1972 formulasse le nuove norme.

Perchè si è arrivati alla delega? Evidentemente per armonizzare la ricongiunzione dei periodi lavorativi le cui prestazioni previdenziali sono dovute da diversi enti. Capisco che era giusta una soluzione del genere essendovi delle situazioni veramente abnormi. Ricordiamo, ad esempio, la situazione di alcuni lavoratori che hanno svolto la loro attività in diversi settori senza raggiungere in nessuno di essi il minimo di servizio previsto per ottenere la pensione ma che globalmente, sommando la durata dei vari servizi, avrebbero diritto ad una pensione a volte anche sostanziosa. Il problema di costoro non è stato ancora risolto: lo sarà quando verranno applicate le norme delegate previste dalla legge n. 153. A rigor di logica si dovrebbe

pensare che anche per la categoria prevista nel disegno di legge di iniziativa dei senatori Albertini e Caleffi, che è sottoposto al nostro esame per l'approvazione, si sarebbe dovuto seguire lo stesso sistema considerandola in quella revisione di carattere generale che ci stiamo apprestando a fare dopo che il legislatore ha dichiarato che è questo l'indirizzo da seguire nel nostro Paese. La logica avrebbe voluto che anche questo problema fosse compreso in quella prospettiva.

I presentatori del disegno di legge hanno esemplificato le ragioni per le quali se ne richiede l'approvazione e il relatore Trabucchi ha ripreso — e credo abbia fatto bene — tutti i precedenti anche per farci meglio comprendere le conclusioni alle quali arriva. Tali conclusioni non sono entusiastiche: sono quelle di un relatore che si arrende — ripeto, senza entusiasmo — di fronte ad un problema che deve essere risolto. Personalmente ritengo che non si tratti di entusiasmo o meno, ma di una questione che è vista troppo particolaristicamente nei confronti di una categoria mentre avrebbe dovuto essere inserita in un quadro di ordine generale nel quale devono essere affrontati tutti i problemi concernenti la ricongiunzione di attività lavorative e di prestazioni effettuate. Diversamente, con un meccanismo rigido di questo tipo, arriveremmo all'assurdo di una revisione periodica di riapertura di termini man mano che scattano determinati *plafonds* di carattere retributivo.

I colleghi sanno che abbiamo recentemente discusso in Aula il provvedimento riguardante i dipendenti esattoriali e che anche in quel caso si è stabilito un certo meccanismo per la riliquidazione di trattamenti pensionistici derivanti da attività lavorative svolte in diversi settori. Si tratta sempre di un problema di ricongiunzione di periodi di attività lavorativa prestata. In questo caso ci troviamo di fronte ad un meccanismo un po' più semplificato in quanto non comprende attività lavorative prestate presso molti enti ma soprattutto attività di carattere ospedaliero.

Da questo punto di vista, mentre riconfermo che il problema è posto giustamente,

poichè si tratta di assicurare anche a questa categoria un trattamento conforme a quello che il legislatore ha stabilito con la legge generale riguardante tutti i lavoratori in modo che il trattamento di pensione sia sempre più vicino ai trattamenti economici goduti negli ultimi anni di attività e sia rapportato all'anzianità lavorativa (principio già accolto dalla stessa obbligatoria generale, esteso poi anche ai fondi speciali, eccetera) tuttavia debbo rilevare che il meccanismo che ci viene proposto ci lascia il dubbio che si tratti di una soluzione non troppo adeguata (forse perchè riguarda soltanto poche persone) mentre il provvedimento non avrebbe contrastato con le stesse attese degli interessati se visto nell'ambito di quel riordino di carattere generale sul quale non molto tempo fa ci siamo pronunciati a proposito sempre di prestazioni previdenziali.

Fatte queste osservazioni, per non dover poi riprendere la parola anticipo il nostro voto di astensione: il principio della ricongiunzione delle prestazioni di lavoro è giusto, ma la soluzione prospettata ci appare non direi di privilegio verso alcune categorie (quando si tratta di prestazioni previdenziali non si può parlare mai di privilegio) ma di agevolazione un po' troppo precipitosa. La questione, ripeto, sarebbe invece stata vista meglio se collocata in quel quadro generale di cui ho parlato prima.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TRABUCCHI, relatore. Ho ascoltato molto attentamente quanto ha affermato il senatore Di Prisco; posso affermare con lui che, se stessimo allo stretto diritto, una volta scaduto il termine stabilito per l'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge, non sarebbe logico riaprirlo.

Se pensiamo però che secondo i nostri usi i termini abbastanza spesso ormai (ma soprattutto troppo spesso in materia di pubblico impiego) sono soggetti alla riapertura, possiamo fare una specie di considerazione filosofica, non già dicendo che se vi è una

serratura vuol dire che è fatta perchè la chiave giri in un senso e nell'altro per far aprire la porta, ma pensando piuttosto che il frazionalismo dei nostri provvedimenti implica anche la necessità della riapertura dei termini. Quando un dipendente ha fatto conto sulla situazione in atto per le sue decisioni e vede poi che per una nuova legge la situazione è completamente alterata, è naturale si lamenti per aver lasciato scadere il termine concessogli in quanto con il nuovo sistema viene ad essere creato uno squilibrio nei presupposti della sua decisione con evidente danno a suo carico. E così, squilibrio per squilibrio non si ha mai una situazione di stabilità...

ALBARELLO. Occorrono degli equilibri più avanzati.

TRABUCCHI, relatore. Forse con gli equilibri più avanzati avremmo un equilibrio stabile. In questo momento gli equilibri, appunto perchè non sono ormai avanzati ma possono avanzare, hanno bisogno ogni tanto di provvedimenti che attraverso la riapertura di termini permettano che la legislazione continui ad avanzare e permettano il ristabilirsi di un equilibrio nuovo in base ad un avanzamento soltanto parziale. In questo caso, appunto perchè c'è stato un succedersi di equilibri parziali, per i medici che erano in servizio ospedaliero, è evidente che doveva essere riaperto il termine per coloro che avevano ritenuto di realizzare un equilibrio stabile e tranquillo e rinunciarono al termine quando i presupposti della decisione erano diversi dagli attuali.

Ecco perchè il relatore ritiene di doversi riferire per il resto alla relazione scritta e chiedere che il disegno di legge venga approvato soprattutto per ragioni di giustizia e di equità sostanziali, pur se formalmente può essere discutibile la giustizia formale. Egli è per la sostanza e non per la forma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Russo, ministro senza portafoglio.

RUSSO, Ministro senza portafoglio. Concordo con le osservazioni del relatore, se-

natore Trabucchi, che ringrazio, e naturalmente con la relazione scritta.

PRESIDENTE Passiamo ora all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, *Segretario*:

Articolo unico.

I termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, sono riaperti per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono emendamenti, passiamo ora alla votazione. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Argiroffi. Ne ha facoltà.

ARGIROFFI. In relazione al disegno di legge n. 1095 sulla riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, il Gruppo comunista avanza alcune perplessità in riferimento alla puntualità con la quale un provvedimento, in linea di massima perequativo e quindi genericamente da adottarsi, possa e debba applicarsi in direzione di una categoria di lavoro come quella per la quale il disegno di legge tende ad agire.

Una prima osservazione sorge dal fatto che il disegno di legge, appunto perchè sollecita una decisione all'indirizzo di strati sociali già sufficientemente difesi sul piano della retribuzione salariale e certamente più privilegiati come ambito di qualifiche e competenze tecniche, rende più evidente l'insufficiente perequazione di altre categorie a livello di lavoro e sociale inferiore per il fatto che i provvedimenti di opzione, contrariamente, a noi pare, a quanto affermato dalla relazione introduttiva, non hanno tuttavia un carattere di equiparazione globale che agisca verso tutte le categorie di lavoro ospedaliera e prioritariamente in direzione di quelle che avreb-

bero necessità maggiori e quindi maggiori diritti sociali di usufruirne in immediato.

È evidente che con questo ordine di considerazioni non si può intendere di togliere o limitare il carattere di legittimità presuntiva all'intervento giuridico che si discute, ma l'eccezione che solleviamo è relativa alla discutibile puntualità con cui si provvede in uno specifico e settoriale ambito con un disegno di legge che proprio per la sua limitatezza solleva e impone una rinnovata serie di interventi da adottarsi in molteplici e più significative direzioni per carenze e diritti ben più macroscopici.

Altra obiezione alla quale non possiamo non attribuire il peso organizzativo ed economico che dalla legge deriverà è costituita dal fatto che l'onere finanziario per il miglioramento proposto e per i provvedimenti di perequazione provocati dalla riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi, dovrà ricadere inevitabilmente sulle amministrazioni ospedaliere per la massima parte, costituendo un ulteriore onere finanziario in un periodo di crisi e di trasformazione che il riassetto della rete ospedaliera italiana, in direzione della imminente riforma sanitaria, non può non considerare e subire come un dato oggettivamente improduttivo e abbastanza soffocante.

Pur riconoscendo infatti, come già si è detto, la giustizia in linea di ipotesi del provvedimento e proprio in relazione alla necessità di una unificazione normativa per la ricostruzione della carriera a fini retributivi e di pensione, non si comprende come, di fronte al fatto che obiettivamente la categoria all'indirizzo della quale un provvedimento del genere dovrà agire, con tutto il rispetto che per i suoi grandi meriti ad essa compete, essa possa oggettivamente essere considerata come abbinabile di urgenti provvedimenti di giustizia salariale o possa rivendicare il risarcimento di una equiparazione economica per la derivazione di tale diritto da una condizione di vuoto che lo renderebbe urgente e indilazionabile.

Si comprenderebbe dunque che a tale disegno di legge si fosse dato un carattere di necessità in immediato solo se la decisione

perequativa avesse dovuto agire in maniera e in misura tali da garantire il soddisfacimento di obiettivi sociali di primaria necessità il cui godimento da parte dei lavoratori non sufficientemente retribuiti sul piano delle qualifiche di lavoro e umane avesse del pari costituito un obiettivo immediato e non opinabile di rivendicazione civile.

In realtà il mondo sanitario italiano, a livello di tutti gli operatori che direttamente o indirettamente sono oggi interessati al grande problema di una riforma proprio per la grossa crisi organizzativa e di normative che il settore attraversa, non può essere risistemato partendo dalla costante preoccupazione di riconsiderare prioritariamente, nell'ambito della stessa riforma, posizioni professionali già detentrici di un'ampia discrezionalità economica e di un trattamento salariale oggettivamente privilegiato.

Attualmente siamo tutti impegnati, come operatori del sistema, su piani tanto politici che sanitari — insomma — ad affrontare i veri nodi strutturali sui quali non si può non far leva in primo luogo. Una preoccupazione di tal genere deve per necessità assumere un carattere riformatore, proprio perchè non può che preoccuparsi di partire dalla problematica rinvenibile a monte di situazioni che sarebbe in concreto doveroso e corretto per tanti altri operatori del settore considerare in fasi conclusive e non iniziali.

Gli ospedali italiani oggi, soprattutto in riferimento alle piante organiche di lavoro che sono state e vengono tuttavia avanzate in misura sempre più ampia per un riassetto dei servizi secondo i parametri comandati dalle leggi delegate, e proprio per il fatto che in carenza della tempestiva costituzione delle unità sanitarie locali essi hanno assunto il ruolo portante di fulcro organizzativo degli specifici servizi comprensoriali; gli ospedali, dicevo, sono al momento assillati e quasi travolti da una serie molteplice e innumerabile di problemi economici relativi a tutte le componenti del diagramma organizzativo, le quali oggi sono state promosse ed esaltate per nuove funzioni relativamente all'amplificazione di ruoli che per tali ritardi nella riforma sono stati in essi congestionati.

In quanto all'osservazione contenuta nella relazione, secondo la quale il carico economico derivante alle amministrazioni non potrebbe mai costituire un notevole impegno dato che dovrebbero essere restituiti dai beneficiari della legge gli emolumenti pensionistici ricevuti, pare a noi evidente che la legge non potrà non agire negli esclusivi interessi di quanti, dovendone usufruire, non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile e trovandosi tuttavia in servizio attivo hanno ogni interesse a legittimare l'unificazione del trattamento « a venire » addizionando i vari periodi che giuridicamente risulteranno recuperabili a tal fine.

T R A B U C C H I, *relatore*. Questi avevano già fatto opzione.

A R G I R O F F I. Per coloro i quali viceversa dovessero già godere di erogazione pensionistica il problema non potrebbe essere considerato come esistente dal momento che l'opzione costituisce una facoltà e non un dovere, una facilitazione e non un obbligo giuridico. Quanti dovessero già godere di cumulo pensionistico avendone maturati gli effetti e il diritto, non si comprende per quale legittimo genere di interessi o di considerazioni generali dovrebbero rinunciarvi a carriera ormai conclusa.

È evidente che coloro che si siano già trovati titolari di una pensione relativa al periodo di servizio quali dipendenti dello Stato in veste di aiuti e assistenti universitari dovranno restituire le somme già percepite, ma non è chi non possa rendersi conto che l'argomento che prevede il parziale recupero finanziario da parte delle amministrazioni ospedaliere è una sorta di argomentazione inventata, un falso problema, poichè le possibilità di risarcire un trattamento ben più congruo si pretendono di presentare nel momento stesso in cui il beneficiario della precedente pensione dovesse agire in direzione della opzione oggi qui proposta.

Pur riconoscendo dunque in linea di principio quello che il disegno di legge sostiene di voler affrontare in astratto, e cioè un problema di giustizia per chi dovrebbe recuperare alcuni dispersi diritti, alienatisi nel

momento stesso in cui il riassetto normativo del trattamento economico e previdenziale del gruppo sanitario dirigente è stato acquisito sulla spinta di una serie di elementi di rivendicazione e revisione giuridica, il Gruppo comunista, di fronte alla parzialità di un provvedimento il cui limite consiste soprattutto nella intemperatività con la quale esso tende a collocarsi nell'arco della riforma sanitaria non come elemento che tenda a favorire la soluzione dei vasti e discussi problemi ad essa inerenti, bensì come rivendicazione concretamente difficile e di incerta significazione, esprime la sua astensione sul disegno di legge n. 1095 richiamando nel contempo i proponenti alla identificazione dell'analogo diritto da parte delle altre e meno fortunate categorie di operatori sanitari.

Per concludere vorrei citare che è proprio di stamane il comunicato stampa reso noto dalla FIARO congiuntamente all'ANAAO con il quale si eleva una protesta contro le facili accuse che vengono sempre più frequentemente avanzate a proposito delle sperequazioni economiche consumate negli ospedali « come manovra », sostiene la dichiarazione, « per mascherare le incongruenze e le difficoltà dell'attuale sistema sanitario ».

D'altro canto, un provvedimento come l'attuale potrà difficilmente evitare la mobilitazione di una serie di contraccolpi rivendicativi, più o meno giustificabili, che verranno certo avanzati da quanti già in stato di quiescenza pensionistica riterranno, dopo l'approvazione dell'attuale norma giuridica, di divenire automaticamente titolari non riconosciuti di un nuovo diritto. Ciò osserviamo in direzione di quanti hanno rivestito analogicamente uno *status* professionale che equipara il loro rango ai nuovi beneficiari del dispositivo.

Ora, è prevedibile con altrettanta facilità il valore negativo che il provvedimento assumerà nel merito politico che gli sarà attribuito dai cittadini, in una situazione che vede progressivamente deteriorarsi la condizione degli ospedali sotto vari profili.

Quindi la proposta delle due associazioni nasce, come dice il comunicato, « soprattutto per quanto concerne il preteso aumento generalizzato della durata media delle degenze ...

Tra le cause che determinano questo fatto è la duplice serie di esami diagnostici cui il malato viene sottoposto normalmente prima e durante il ricovero per il mancato organico collegamento tra ospedali e ambulatori per lo più affidati alla mutue ».

Ora, concludendo, non si può non concordare con tale obiezione che nasce per rettificare vere forme di errata valutazione della grave situazione organizzativa esistente negli ospedali come elemento non secondario di tutta la disorganizzazione del settore sanitario e proprio a causa della mancanza di una effettiva volontà politica nell'affrontare secondo priorità elementari una serie ormai indilazionabile di problemi.

Questo dato abbiamo voluto riferire come elemento evidente e quotidiano, vorremmo dire, di denuncia per fornire un contributo di giustificazione e congruenza critica alle perplessità che non possono non essere sollevate dalla legge che stiamo discutendo, in ordine alla tempestività con cui viene avanzata, che contrasta macroscopicamente con esigenze ben più gravi e fondamentali, le cui difficoltà di soluzione sono legate anche alla difficoltà di reperire le somme necessarie per coprire i costi e le spese relative ed emergenti.

È dunque partendo da tale ordine di fattori che ci si potrà credibilmente muovere per la promozione in linea prioritaria di quelle decisioni anche parziali che però nascono da una vera volontà riformatrice, secondo una scala di valori autentici e attuali, che dia significato ed efficacia sociali ad interventi che mirino ad affrontare nel nostro Paese il grande nodo, politico ed umano, che è ormai divenuto ad ogni livello civile il diritto alla salute del cittadino italiano. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Caleffi. Ne ha facoltà.

C A L E F F I . Onorevole Presidente, dirò poche parole per sottolineare che se non ci fossimo accertati, il senatore Albertini ed io, che si trattava di un atto di giustizia, di riparazione nei confronti di alcune decine

di professionisti i quali svolgono la loro opera attualmente negli ospedali dopo aver insegnato, pochi o tanti anni fa, nelle università, non ci saremmo assolutamente permessi di presentare questo disegno di legge.

Quanto all'accento fatto dal senatore Argiroffi ad altre categorie che attendono una riparazione, non saremo certo noi socialisti a rifiutarci di considerare le richieste o i diritti di queste categorie: questo è chiaro. Ma ciò non toglie che ci si debba oggi occupare, se vogliamo, di questa frangia di una categoria la quale ha diritti pari a quelli di tutti gli altri lavoratori.

Perciò il Gruppo del partito socialista italiano voterà a favore di questo disegno di legge. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annuncio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

BERNARDINETTI, Segretario:

PELLICANÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali tempestivi ed immediati provvedimenti intenda adottare in seguito ai gravi danni causati dall'alluvione dei giorni scorsi nella provincia di Reggio Calabria.

In particolare, si fa presente che nel versante dello Jonio, nelle zone di Bova, Palizzi, Condofuri, Roccaforte del Greco, S. Lorenzo e Cardeto, i danni alle persone, alle abitazioni ed all'agricoltura sono stati ingentissimi.

Si chiede, pertanto, se il Governo non intenda affrontare l'annoso e mai risolto problema della difesa del suolo, ad evitare che, ad ogni intensa precipitazione, si blocchi qualunque attività economica ed agricola e nello stesso tempo si deteriori e

depauperi il comprensorio già provato e depresso, con gravi riflessi politici, sociali ed umani.

Si chiede, inoltre, se il Governo non ritenga, dopo 18 mesi dall'istituzione della Regione calabrese, di applicare l'articolo 21 della legge del marzo 1968 e di attribuire alla Regione stessa le funzioni e le competenze derivanti dalla norma costituzionale, in maniera che si possa utilizzare parte delle somme a disposizione che così si esprimono: 100 miliardi di lire per le irrigazioni e la difesa del suolo; 23 miliardi per l'edilizia abitativa; 56 miliardi per le opere igieniche e 46 miliardi per le opere stradali. (*interp - 512*)

SERRA, CORRIAS Alfredo, CORRIAS Efsio, DERIU. PALA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Con riferimento a precedente interpellanza n. 445, presentata in data 21 aprile 1971, di cui si sollecita la trattazione congiuntamente alla presente, ed i cui elementi — restando tuttora pienamente attuali e validi — si confermano integralmente;

constatato che — costituita sin dal 1° luglio 1971 la « Sogersa » per la ricerca mineraria e la gestione e la ristrutturazione delle miniere sarde — la stessa società, con il 20 settembre 1971, ha assunto l'effettivo esercizio dei complessi minerari già della s.p.a. « Monteponi-Montevicchio »;

constatato che finora è mancato il finanziamento straordinario, a suo tempo assicurato per il sostegno della gestione della « Sogersa », in una prospettiva di medio termine;

constatato che non risulta finora presentato il preannunciato disegno di legge per l'attuazione di una politica mineraria nazionale, nel cui quadro sono da collocare anche la previsione e la sicurezza di attività della « Sogersa » nel lungo termine;

considerato che — sulla base delle notizie finora rese di pubblica ragione — lo adeguamento dei mezzi finanziari della « So-

gersa » alle esigenze di attività dovrebbe avvenire attraverso l'EGAM (Ente autonomo gestione aziende minerarie), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, e soltanto recentemente entrato in funzione, il che si dovrebbe verificare sotto forma di aumento di capitale e, quindi, rendendo praticamente figurativa la presenza della « Montedison » e marginalizzata a breve scadenza la posizione paritaria dell'Ente minerario sardo;

ritenuto che ciò non risponde agli impegni assunti e che, pertanto, nella situazione, le miniere piombo-zincifere sarde sono condannate, a brevissima scadenza, al totale arresto;

confermato quanto già espresso nella precedente richiamata interpellanza, circa la positiva previsione futura di masse mineralizzate estraibili, mentre sussistono, altresì, ragionevoli motivi di fiducia per una realistica prospettiva di conduzione che — nell'indispensabile unificazione del momento estrattivo con il momento metallurgico — trova una concreta possibilità di proiezione nel futuro,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) i definitivi termini individuati per finanziare, nell'attuale fase di transizione, la « Sogersa », e ciò nel rispetto della prescelta e già attuata formula della partecipazione equilibrata;

2) quando sarà presentato al Parlamento il disegno di legge sulla politica mineraria nazionale;

3) gli strumenti che saranno posti in essere per ricondurre ad unità la gestione mineraria piombo-zincifera, comprendendo cioè sotto unitaria configurazione, da un lato, le miniere ex « Monteponi-Montevecchio », quelle dell'AMMI e quelle della s.p.a. « Piombo-zincifera Sarda » e, dall'altro lato, gli impianti metallurgici di San Gavino Monreale, di Monteponi e di Porto Vesme;

4) entro quali termini di tempo saranno resi noti e concretamente presentati i promessi ed attesi programmi d'investimento (anche in relazione alla legge 11 giugno

1962, n. 588, sul piano di rinascita della Sardegna) nel settore industriale, destinati alla zona del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, ed in quali margini tali programmi verranno considerati flessibili, al fine di recepire gli indirizzi programmatici propri della Regione. (interp. - 513)

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Con riferimento al dibattito in corso all'ONU, in merito all'espulsione della Cina nazionalista in coincidenza con l'ammissione della Cina comunista, ed all'atteggiamento perplesso, incerto e discorde delle varie componenti laiche del Governo, con il silenzio della DC; trattandosi di una scelta che impone implicazioni politiche internazionali di grande rilievo;

dato che l'astensione od il voto favorevole sulla mozione presentata dall'Albania avrebbero come conseguenza una contrapposizione dialettica con gli Stati Uniti e, conseguentemente, un dissenso di fondo nella strategia mondiale,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali decisioni sono state prese in merito e se il Governo ritenga che una svolta politica di fondo possa essere affrontata senza l'intervento ed il consenso del Parlamento. (interp. - 514)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

PELLICANO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave ed irregolare procedimento adottato dall'assessore alla pubblica istruzione del comune di Reggio Calabria nel proporre l'istituzione della scuola media nella frazione di Oliveto, anzichè a Rosario-Valanidi che vanta più diritti.

Infatti, il suddetto assessore ha tenuto conto, erroneamente, solo degli alunni del comune di Reggio Calabria ed ha trascurato gli alunni di altri centri abitati che gravitano intorno a Rosario-Valanidi e che distano molto dalla scuola media dei comuni di Motta San Giovanni, Montebello Jonico e Bagaladi, a sinistra del torrente Valanidi.

A monte ci sono le seguenti frazioni:

1) Allai (comune di Motta San Giovanni), con n. 3 alunni, dista da Rosario-Valanidi chilometri 1,500;

2) Rau (comune di Motta San Giovanni), con n. 2 alunni, dista da Rosario-Valanidi chilometri 2;

3) Trunca di Reggio Calabria, con n. 12 alunni, dista da Rosario-Valanidi chilometri 3;

4) Trunca di Montebello Jonico, con n. 12 alunni, dista da Rosario-Valanidi chilometri 3;

5) S. Venere di Reggio Calabria ed Embris di Bagaladi, con n. 7 alunni, distano da Rosario-Valanidi chilometri 7.

Nelle adiacenze, inoltre, ci sono Serro di Motta S. Giovanni, con n. 13 alunni, e Gumeno di Reggio Calabria, con n. 4 alunni, che distano da Rosario-Valanidi rispettivamente chilometri 0,300 e 0,800. Candico di Reggio Calabria, con n. 4 alunni, è a valle e dista da Rosario-Valanidi chilometri 1,500.

Da quanto sopra esposto, risulta che gli alunni vicini a Rosario sono complessivamente n. 55, oltre quelli non iscritti precedentemente per carenza di vie di comunicazione e di mezzi. Invece, Oliveto di Reggio Calabria, dove è stata proposta la scuola media, è a valle di Rosario-Valanidi ed a monte della scuola media di Ravagnese, dalla quale dista appena 3 chilometri di strada agevole. Su Oliveto, inoltre, con n. 13 alunni, gravitano soltanto Paterriti, con n. 9 alunni, ed Amendolea, con n. 5 alunni; in tutto n. 27.

È da rilevare, ancora, che gli alunni degli altri centri a valle di Oliveto trovano più comodo frequentare la scuola media di Ravagnese.

I dati suesposti sono stati forniti dalle autorità competenti.

Si invitano, pertanto, i Ministri interrogati a voler intervenire tempestivamente affinché sia modificata la proposta in atto e, onde evitare manifestazioni di protesta da parte delle popolazioni interessate, ad istituire la scuola media a Rosario-Valanidi, che dispone già di oltre 55 alunni, con una sezione staccata ad Oliveto.

A tale proposito, si fa presente, infine, che esiste una delibera della Giunta comunale che stabilisce la sede della scuola media a Rosario-Valanidi e non ad Oliveto. (int. or. - 2559)

PEGORARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che il decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969 regola la materia relativa alla produzione ed alla vendita dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che numerosi vivaisti si sono trovati, per diversi motivi, nell'impossibilità di presentare entro il termine stabilito — 15 luglio 1971 — la denuncia di cui al predetto decreto per poter effettuare la commercializzazione delle barbatelle, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno stabilire una proroga dei termini per la presentazione della denuncia generale e, comunque, di concedere un breve periodo di adattamento allo scopo di non creare difficoltà ai più modesti vivaisti. (int. or. - 2560)

PEGORARO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che molti Uffici del registro, interpretando in modo restrittivo la legge 6 agosto 1954, n. 604, stanno chiedendo a coltivatori diretti il pagamento dell'imposta suppletiva di registro in quanto « il trasferimento di fondi rustici tra componenti dello stesso nucleo familiare non attua nè l'ipotesi della formazione, nè quella dell'arrotondamento della piccola proprietà contadina »;

tenuto conto che tale interpretazione, invece di incoraggiare l'aumento delle dimensioni dell'unità poderali, favorisce, nella pratica, lo spezzettamento e la divisione del fondo tra gli eredi,

L'interrogante chiede di conoscere se i Ministri competenti non ritengano opportuno:

1) addivenire ad un'interpretazione autentica della normativa, nel senso di assicurare ai coltivatori diretti i benefici della legge 6 agosto 1954, n. 604, anche quando il trasferimento di fondi rustici ha luogo tra componenti dello stesso nucleo familiare;

2) intervenire presso gli Uffici del registro affinché, per le pratiche in corso, non procedano a termini di legge contro i coltivatori diretti ai quali, ingiustamente, è stato chiesto il pagamento dell'imposta suppletiva. (int. or. - 2561)

CALAMANDREI, ADAMOLI, SALATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per avere conferma che, secondo quanto assicurato dal Ministro degli affari esteri alla competente Commissione del Senato il 28 settembre 1971, in coerenza con il riconoscimento da parte italiana che il Governo di Pechino è l'unico legittimo Governo della Cina, la delegazione italiana all'ONU voterà in favore dell'ingresso nelle Nazioni Unite dei rappresentanti della Repubblica popolare cinese e per l'esclusione dei rappresentanti di Ciang Kai Shek, senza prestarsi in alcun modo alle manovre dilatorie ed agli espedienti procedurali, ancora una volta messi in opera dagli Stati Uniti, e senza fare alcuna concessione all'inammissibile finzione delle « due Cine » (int. or. - 2562)

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Con riferimento a notizie, riportate dal quotidiano francese « Aurore », secondo le quali il Cancelliere tedesco Willy Brandt, nella sua veste di autorevole esponente dell'Internazionale socialista e nello spirito della « Ostpolitik », avrebbe persuaso il segretario del PSDI, Ferri, e, nella sua recente visita a

Bonn, il presidente del PSI, De Martino, ad operare per determinare la definitiva cessione della « zona B » alla Jugoslavia, gli interroganti chiedono di conoscere se la notizia è destituita di fondamento.

In caso contrario, si chiede di sapere, a parte il giudizio sulle conversazioni politiche del Vice Presidente del Consiglio dei ministri, qual è l'atteggiamento del Governo nella sua responsabilità collegiale. (int. or. - 2563)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta.

SEMA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già int or. - 2268) (int. scr. - 6237)

PERRINO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Premesso che il Consorzio del porto e dell'ASI di Brindisi, sulla base di notizie in suo possesso circa gli itinerari-orari delle navi della « Società adriatica di navigazione » per il 1972, lamenta una flessione che è di ulteriore pregiudizio per gli interessi di tutte le categorie operanti nel porto di Brindisi, in particolare per quanto segue:

a) la linea 301, servita dalle navi « Ausonia » ed « Esperia », toccherà Brindisi 15 volte, anziché 26 come nel passato, con esclusione assoluta dei viaggi-crociera, che pure potrebbero trovare, in tale porto e in detta zona, affermati motivi di richiamo turistico (a Brindisi fanno capo ogni anno circa 350.000 passeggeri);

b) la linea 302, servita dalle navi « Mesapia » ed « Enotria », pur conservando 26 toccate, ridurrà la sosta ad una sola ora, oppure questa avverrà nelle ore notturne;

c) la linea 303, servita dalle navi « San Marco » e « San Giorgio », ridurrà la sosta ad una sola ora e toccherà Brindisi nel viaggio di ritorno, anziché in quello di andata, il che verrà ad influire non solo sul movimento passeggeri, ma anche e soprattutto sulle possibilità di imbarco merci, in quanto, com'è noto, Brindisi è in special modo

porto di esportazione, e di conseguenza, pertanto, i prodotti provenienti dalle industrie locali e dall'immediato retroterra (resine sintetiche della « Montedison », prodotti farmaceutici della « Lepetit-Sud », birra di Taranto, eccetera), dovranno essere dirottati verso Bari o Napoli;

d) la linea 304, servita dalle navi « Bernina », « Brennero » e « Stelvio », pur conservando 26 toccate, farà scalo nel viaggio di ritorno, anzichè in quello di andata, con le medesime conseguenze già messe in luce per la linea 303,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se le notizie sopra riportate corrispondano effettivamente ai nuovi itinerari programmati per il 1972 dalla « Società adriatica di navigazione » per le linee di preminente interesse nazionale;

2) in caso affermativo, se il Ministro non ritenga opportuno e necessario intervenire perchè siano evitati al porto di Brindisi ulteriori pesanti sacrifici, che si ripercuoterebbero negativamente su tutta l'economia portuale, oggi di basilare interesse nel quadro più generale dell'economia della provincia di Brindisi. (int. scr. - 6238)

PERRINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Un ennesimo incidente automobilistico, con conseguenze mortali, verificatosi nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1971, ha ancora una volta suscitato la più viva preoccupazione per la situazione della superstrada Brindisi-Lecce, il cui stato di degrado rende la circolazione — sempre disagiata — in alcuni tratti ed in determinate condizioni di traffico, o del tempo, estremamente pericolosa, preoccupazione di cui la stampa quotidiana si è fatta interprete recentemente con accenti durissimi, in considerazione del fatto che la sistemazione di detta importante arteria, disposta dall'ANAS, procede ad un ritmo assai lento.

Poichè le prime avvisaglie della cattiva stagione stanno accentuando notevolmente la pericolosità della superstrada, lasciando prevedere condizioni al limite dell'agibilità per i prossimi mesi, l'interrogante, tutto ciò

premessò, chiede di conoscere se il Ministro non ritenga indispensabile ed urgente un suo intervento presso l'organismo competente, al fine di ottenere un immediato acceleramento dei lavori di sistemazione, tenuto conto che in circa 8 mesi l'impresa appaltatrice ha condotto a termine la sistemazione di solo un terzo circa dell'intera superstrada, che si sviluppa per una lunghezza di 33 chilometri. (int. scr. - 6239)

BONAZZOLA RUHL Valeria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il motivo per cui non è stato ancora firmato il decreto di nomina ad assistente ordinario, presso la facoltà di architettura di Milano, dell'architetto Giuseppe Boatti.

Nell'estate del 1970, infatti, il Boatti ha partecipato con altri a regolare concorso con esito positivo, ma, a più di un anno di distanza, tale nomina non è stata ancora resa esecutiva. (int. scr. - 6240)

RIGHETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di dover aderire alla richiesta formulata dal consiglio di amministrazione della fondazione « G. Rossini » di Pesaro, volta ad ottenere la revisione della convenzione stipulata con lo Stato, in data 15 novembre 1940, approvata con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996, carente *ab origine* di norme a tutela della fondazione « G. Rossini ».

L'interrogante fa presente:

1) che la convenzione sopra richiamata addossava alla fondazione « G. Rossini »:

a) la concessione in uso gratuito, per 99 anni, della parte di fabbricato adibita allora ad uso scolastico;

b) le spese per la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura dell'acqua e l'assicurazione;

c) gli oneri riferiti alle pensioni del personale;

d) la concessione in uso, per 99 anni, dei mobili, degli strumenti, dei libri e degli arredi;

2) che i rapporti giuridici ed economici costituiti nel 1940 hanno subito, in danno

della fondazione « G. Rossini », variazioni tali che giustificano un'adeguata revisione. (int. scr. - 6241)

RIGHETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che durante lo scorso anno scolastico 1970-71, presso il liceo « Raffaello » di Urbino, a seguito di richiesto intervento, un ispettore scolastico ha disposto la ripetizione degli scrutini del 1° quadrimestre, facendo confermare agli studenti Antonio Bravi ed Alceo Bacchielli il punteggio di « 8 » nella prova scritta di italiano, proposto dalla professoressa, ma che il preside, professor Marchi, aveva trasformato in un « non classificato »;

che, altresì, successivamente, la professoressa medesima, benchè confortata dalle decisioni dell'ispettore scolastico sul proprio giudizio circa la preparazione dei due studenti, è stata classificata con « sufficiente » per « incapacità di giudizio »;

che, inoltre, secondo quanto pubblicamente denunciato dai sindacati-scuola della CISL e della CGIL, altri professori avrebbero avuto dal preside, professor Marchi, l'abbassamento della qualifica,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga necessario disporre un'approfondita inchiesta presso il liceo « Raffaello » di Urbino, in relazione ai gravi fatti sopra menzionati. (int. scr. - 6242)

FRANZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Considerato che l'applicazione dell'articolo 44, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, provoca sui computi dei lavoratori pensionati di invalidità INPS dei settori del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari appaltati, un gravissimo danno economico poichè non consente di usufruire per intero della particolare indennità di scala mobile che le aziende delle predette categorie commisurano a fine anno in rapporto all'ammontare complessivo degli assegni familiari, e ciò in quanto ai lavoratori in questione non è dato di optare fra quote di maggiorazione ed assegni fami-

liari, si chiede di conoscere quale azione il Governo, nei limiti della legislazione vigente in materia, abbia ritenuto di poter svolgere fino ad oggi, e se ritenga di dover promuovere le opportune iniziative in sede legislativa. (int. scr. - 6243)

PELLICANÒ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la Pretura di Gallina (Reggio Calabria) è stata privata, sin dal 1967, del secondo cancelliere previsto dalla pianta organica, con la conseguente ingiustificata soppressione del relativo posto e con grave disagio per il funzionamento della giustizia presso la stessa Pretura.

Si chiede, in particolare, di conoscere:

1) per quale motivo, dopo la soppressione del posto di cancelliere, non si è provveduto all'istituzione immediata di almeno un posto di dattilografo giudiziario;

2) se si intende istituire un posto di dattilografo nella Pretura di Cittanova (Reggio Calabria), secondo l'istanza avanzata dal Tribunale di Palmi;

3) se è vero che in Italia altre 350 Preture, di cui si vorrebbe conoscere il nome, si trovano nelle medesime condizioni della Pretura di Gallina;

4) quali sono i criteri seguiti dal Ministero, in base ai quali la Pretura di Gallina, in relazione alle predette 350 Preture, non potrebbe avere anche subito il suo pur necessario dattilografo. (int. scr. - 6244)

BURTULO, PELIZZO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Gli interroganti, venuti a conoscenza delle preannunciate modifiche di orario della linea aerea Trieste-Roma gestita dall'ATI, secondo le quali, a partire dal 1° novembre 1971, verrebbe soppresso il volo in partenza da Trieste alle ore 15, sostituendolo con volo in partenza da Trieste alle ore 19, con la conseguente modifica dell'orario del volo in partenza da Roma alle ore 13,20, e rendendosi interpreti del disappunto e del disagio della stragrande maggioranza degli abituali utenti della linea, in quanto dette modifiche tolgono la possibilità di raggiun-

gere sia Roma che Trieste nel primo pomeriggio ed in tempo utile per usufruire di mezza giornata lavorativa per il disbrigo degli impegni, gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro non intenda, con l'urgenza richiesta dall'imminenza dei termini, intervenire presso l'ATI affinché siano valutate la convenienza e la possibilità di mantenere i voli che si intendono sostituire. (int. scr. - 6245)

CHIARIELLO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per sapere se sono a conoscenza delle condizioni di disagio e di inferiorità in cui si svolge il lavoro nel porto di Napoli, specie nei riguardi del commercio del caffè

Si fa notare, anzitutto, che dal 1° giugno 1971 le compagnie di navigazione interessate al trasporto di tutte le merci in partenza dal Sud e dal Centro-America, per il porto di Napoli e viceversa, hanno applicato una maggiorazione del nolo nella notevole misura del 15 per cento. Non è chi non veda come tale provvedimento discriminatorio, che sembrerebbe quasi di carattere punitivo, determini necessariamente un dirottamento delle merci presso altri porti che non hanno subito tale soprannolo, riservato solo al porto di Napoli, e, quindi, un calo di lavoro per tutti coloro che prestano la loro opera nel porto, con risultati negativi evidentissimi.

Un'altra differenziazione notevole dal punto di vista economico e di stimolo, per gli operatori, ad allontanarsi dal porto di Napoli è costituita dalla concessione agli importatori operanti su Napoli della facoltà del pagamento differito a 30 giorni dei diritti doganali, contro un periodo di 180 giorni concesso agli operatori triestini.

Ad aggravare, poi, in maniera notevolissima la crisi del porto di Napoli vi è una vera carenza nel movimento delle merci. Su tale carenza, che si riporta a tanti fattori di natura economica e sociale, influisce notevolmente, per quanto concerne il caffè, l'accentramento sul porto di Trieste di tutto il caffè brasiliano di pro-

prietà dell'« Institut Brasileiro de Café » e che costituisce circa il 33 per cento del quantitativo globale del caffè importato in Italia: è evidente che ciò viene facilitato, anzi determinato, dalle particolari agevolazioni tariffarie dianzi accennate, ed è facile comprendere tutto il disagio in cui versano gli operatori nel porto di Napoli, con gravi danni per le masse lavoratrici del porto stesso.

L'interrogante chiede, pertanto, ai Ministri competenti che affrontino la complessità del problema, già segnalato più volte dalle categorie napoletane interessate, al fine di riportare la calma in dette categorie e di ristabilire un reale e giusto equilibrio di lavoro e di interessi. (int. scr. - 6246)

VIGNOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

i motivi che hanno ispirato la delibera di diniego dell'istituzione del 4° corso, in Eboli, dell'Istituto professionale di Stato per il commercio;

se non ritenga di dover disporre una verifica, nel quadro delle assegnazioni a livello nazionale, onde accertare se non vi sia qualche provincia che, per mancanza di alunni, non sia stata in grado di istituire la 4ª classe;

se non ritenga, infine, di intervenire tempestivamente, assegnando all'Istituto professionale di Stato per il commercio di Salerno un'altra 4ª classe da destinarsi alla sede di Eboli, ove sono già 30 gli alunni iscritti, i quali, vedendosi negato il diritto allo studio, con la solidarietà di tutto l'Istituto, hanno occupato la sede. (int. scr. - 6247)

DE LUCA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare in conseguenza dei gravissimi danni arrecati all'agricoltura da branchi di cinghiali che devastano e, in qualche caso, distruggono letteralmente i raccolti.

L'interrogante si riferisce a taluni comuni della provincia di Chieti, dei cui pro-

blemi è a diretta conoscenza (Gamberale, Borrelo, Rosello, Gessopalena), nei quali alcune colture, come quella del granone, costituiscono la principale risorsa di tanti piccoli coltivatori.

A parere dell'interrogante, i danni in oggetto sono da paragonarsi a quelli dovuti a calamità naturali, essendo identici i tristi risultati: quello della distruzione del raccolto e quello della privazione del reddito. (int. scr. - 6248)

PREMOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che l'articolo 83 della Costituzione della Repubblica italiana prescrive che all'elezione del Presidente della Repubblica partecipino tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze (al plurale);

che, altresì, alle prossime elezioni parteciperanno anche i delegati delle Regioni a statuto ordinario e che queste sono rette, almeno nella maggior parte, da Giunte di centro-sinistra, in conformità con l'attuale composizione di Governo;

che, infine, se, come è stato da alcune parti ventilato, si dovessero nominare, da parte dei Consigli regionali, due delegati in rappresentanza della maggioranza ed un solo delegato in rappresentanza della minoranza, i primi due sarebbero certamente delegati tratti dalle file della Democrazia cristiana o del Partito socialista e il terzo dalle file del Partito comunista, con palese violazione di ogni principio di diritto alla partecipazione politica della destra costituzionale alla nomina all'alta carica,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga, in ossequio ad una retta ed equa interpretazione del dettato costituzionale ed in considerazione che il sistema di elezione dei Consigli regionali è diverso da quello per l'elezione dei componenti il Parlamento, e può, quindi, ritenersi un leggero correttivo di questo, di disporre gli opportuni, tempestivi provvedimenti affinché la rappresentanza delle minoranze dei Consigli regionali debba essere assicu-

rata attraverso la designazione di un solo delegato della maggioranza, di un delegato dell'opposizione di estrema sinistra e di un delegato della destra costituzionale, in modo che tutte le forze politiche del Paese siano legalmente, anche nelle delegazioni regionali, rappresentate nella solenne Assemblea che dovrà procedere alla nomina della più alta Magistratura della Repubblica e questa originariamente legittimamente da tutto l'elettorato della nazione e non solo da una parte pur cospicua di essa. (int. scr. - 6249)

PREMOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Di fronte:

alla sempre più difficile situazione dell'economia nazionale, agli episodi che si verificano in varie zone della Penisola, di aperta ribellione da parte di operai nei confronti degli organizzatori sindacali, al fatto che assai spesso scioperi particolari e generali, cosiddetti di adesione e di solidarietà, vengono decisi senza consultazione degli interessati e con grave nocimento delle popolazioni colpite;

all'opportunità, sempre più largamente sentita, di evitare nelle legittime azioni sindacali ogni interferenza di partiti ed ogni tentazione o strumentalizzazione eversiva;

alla necessità di tutelare le stesse organizzazioni sindacali nella loro attività essenziale e qualificante a favore della classe operaia per ottenere non solo la conservazione del posto di lavoro, ma sempre migliori condizioni ambientali, di turni, di ferie, di retribuzioni, di assistenza generica e specifica, diretta e indiretta,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga di predisporre con urgenza un disegno di legge per l'applicazione — dopo un quarto di secolo! — degli articoli 39 e 40 della Costituzione della Repubblica italiana, ispirati non in avversione ai sindacati, nè come freno alla loro legittima opera, ma a giusta disciplina della stessa, considerata necessaria ed indispensabile in ogni Stato democratico degno di questo nome, per tacere delle norme vigenti nei Paesi socialcomunisti, ove il diritto dei la-

voratori viene considerato ad una stregua che non ci auguriamo sia mai adottata negli altri Paesi civili del mondo. (int. scr. - 6250)

ARGIROFFI, PELLICANÒ, TROPEANO, POERIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza del grave episodio verificatosi ieri, martedì 19 ottobre 1971, a Reggio Calabria, dove un gruppo di fascisti ha assaltato la sede della federazione provinciale del Partito comunista.

Gli interroganti fanno noto che la tepaglia è stata respinta e rintuzzata da parte dei cittadini presenti nello stabile (i quali, sfidando gli aggressori ed i loro spari, li hanno costretti alla fuga) in quanto, nonostante ne fosse stato sollecitato l'intervento, la polizia interveniva dopo mezz'ora, benchè la sede della Questura disti non più di 200 metri dal posto dell'incidente.

Gli interroganti chiedono:

che cosa si intenda fare per evitare il ripetersi di tali fatti, la cui responsabilità è ormai chiaramente riconducibile a spauriti gruppi di provocatori della più bieca destra politica;

quali provvedimenti si intendano adottare per identificare e punire in maniera esemplare i responsabili;

quale tipo di intervento si voglia attuare per chiarire i motivi del ritardato

intervento delle forze dell'ordine e per richiamarle ai propri compiti. (int. scr. - 6251)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 21 ottobre 1971

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 21 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (1754-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari